

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

IL VICE DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante “Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, recante “Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il comma 6, dell’articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, con il quale vengono fatte salve, per le assunzioni del personale di cui all’articolo 3, commi 1, 1-bis e 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, recante “disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- VISTO** il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- VISTO** il Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell’Ordinamento Militare” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** l’articolo 625 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, Codice dell’Ordinamento Militare, concernente “Specificità e rapporti con l’ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e altri ordinamenti speciali”;
- CONSIDERATO** che, ai sensi degli articoli 690 e 692 del citato Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, i Sovrintendenti vengono trattati, nel limite massimo del 60% dei posti disponibili, attraverso un concorso interno, per titoli, riservato agli Appuntati Scelti e, nel limite minimo del 40% dei posti disponibili, attraverso un concorso interno, per titoli ed esami, riservato agli Appuntati, ai Carabinieri Scelti ed ai Carabinieri in servizio permanente con almeno quattro anni di servizio;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare” e successive modifiche e integrazioni;

- VISTO** l'articolo 577 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare, concernente “Modalità di svolgimento dei concorsi”;
- VISTO** il comma 4-bis dell'articolo 643 del citato Codice dell'Ordinamento Militare, introdotto dal Decreto Legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze Armate i termini di validità delle graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice;
- VISTA** la Legge 21 luglio 2016, n. 145, recante “Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, così come integrato e corretto dal Decreto Legislativo 12 dicembre 2017, n. 228, e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 94 recante “Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze Armate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della Legge 31 dicembre 2012, n. 244”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle forze di polizia ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- VISTO** il comma 7-bis dell'articolo 692 del Codice dell'Ordinamento Militare, introdotto dal citato Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 95, il quale prevede che, al fine di soddisfare le esigenze in materia di sicurezza ambientale, forestale e agroalimentare, è stabilito nei bandi di concorso di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, il numero dei posti da riservare al personale già in possesso delle relative specializzazioni, in misura non inferiore al 4 per cento dei posti;
- VISTI** i commi 15, 16, 17, 18 e 19 dell'articolo 2214-*quater* del citato Codice dell'Ordinamento Militare, nonché il comma 1, lettera b) dell'articolo 2196-*quinquies*, introdotti dal Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 95;
- VISTO** il Decreto Legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante “Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 8, comma 6, della Legge 7 agosto 2015, n. 124, al Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 27 dicembre 2019, n. 172 recante “Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, comma 2 e 3, della Legge 1° dicembre 2018, n. 132, al Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 27 dicembre 2019, n. 173 recante “Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5, della Legge 1° dicembre 2018, n. 132”;
- VISTO** l'articolo 2-bis del Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante “Proroga dei meccanismi di semplificazione per lo svolgimento di procedure assunzionali

e di corsi di formazione”, convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14;

- VISTA** la lettera M_D A0D32CC REG2024 0252377 del 26 novembre 2024, con cui lo Stato Maggiore della Difesa ha rilasciato il prescritto “nulla osta” all’emanazione del presente bando di concorso;
- VISTA** la Legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”;
- RAVVISATA** la necessità di indire un concorso interno, per titoli, per l’ammissione all’8° corso di formazione professionale di 200 Allievi Vice Brigadieri dell’Arma dei Carabinieri, riservato agli Appuntati Scelti qualifica speciale e Appuntati Scelti in servizio permanente, appartenenti al ruolo Appuntati e Carabinieri e ai ruoli Forestali degli Appuntati e Carabinieri e Operatori e Collaboratori;
- VISTA** la lettera n. 130/1-6-2024 SVR del 17 marzo 2025, con la quale il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha trasmesso gli elementi di programmazione per il sopra citato bando di concorso;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 16 gennaio 2013 -registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390- recante, tra l’altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione Generale per il Personale Militare;
- VISTO** il Decreto del Ministro della Difesa in data 6 agosto 2024 –registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2024, al n. 3763– relativo alla sua nomina a Vice Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Militare;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 20 marzo 2025 -registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2025 al n. 1347- recante, tra l’altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione Generale per il Personale Militare e, in particolare, l’articolo 23, comma 3, che prevede le modalità di sostituzione in caso, tra gli altri, di temporanea assenza del Direttore Generale per il Personale Militare,

D E C R E T A

Art. 1

Posti a concorso

1. É indetto un concorso interno, per titoli, per l’ammissione all’8° corso di formazione professionale di complessivi 200 Allievi Vice Brigadieri, riservato agli Appuntati Scelti qualifica speciale e Appuntati Scelti in servizio permanente del ruolo Appuntati e Carabinieri e dei ruoli Forestali degli Appuntati e Carabinieri e degli Operatori e Collaboratori dell’Arma dei Carabinieri, così ripartiti:
 - a)n. 192 posti per gli appartenenti al ruolo degli Appuntati e Carabinieri;
 - b)n. 7 posti per gli appartenenti al ruolo Forestale degli Appuntati e Carabinieri;
 - c)n. 1 posto per gli appartenenti al ruolo Forestale degli Operatori e Collaboratori.
2. Dei posti a concorso di cui al precedente comma 1, lettera a), n. 12 sono riservati ai candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo riferito a livello di competenza A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue di cui all’articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche e integrazioni. I beneficiari di tale riserva, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente, saranno assegnati per l’impiego presso una sede di servizio della Legione Carabinieri Trentino Alto Adige – provincia autonoma di Bolzano.
3. Resta impregiudicata per l’Amministrazione della Difesa la facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal concorso o l’incorporamento dei vincitori, prorogare il termine di presentazione delle domande del concorso (ferma restando la prevista data relativa al possesso dei requisiti, titoli di merito e di preferenza),

in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario, l'Amministrazione della Difesa ne darà immediata comunicazione nel sito www.difesa.it, che avrà valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati. In ogni caso, la stessa Amministrazione provvederà a formalizzare la citata comunicazione mediante avviso pubblicato nel Giornale Ufficiale della Difesa.

Art. 2

Requisiti di partecipazione

1. La partecipazione alla presente procedura concorsuale è riservata agli Appuntati Scelti qualifica speciale e agli Appuntati Scelti del ruolo Appuntati e Carabinieri e dei ruoli Forestali degli Appuntati e Carabinieri e degli Operatori e Collaboratori dell'Arma dei Carabinieri, che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui al comma 1 del successivo articolo 3, rivestano tale grado e che:
 - a) siano in servizio permanente;
 - b) siano idonei al servizio militare incondizionato o siano stati giudicati permanentemente inidonei in modo parziale al servizio d'istituto (coloro che temporaneamente non sono idonei sono ammessi al concorso con riserva fino all'approvazione delle graduatorie finali di merito);
 - c) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi della "consegna";
 - d) abbiano riportato nell'ultimo biennio, in sede di valutazione caratteristica, una qualifica non inferiore a "nella media" o giudizio equivalente;
 - e) non siano stati giudicati, nell'ultimo biennio, inidonei all'avanzamento al grado superiore;
 - f) siano risultati in possesso dei prescritti requisiti per il conferimento della qualifica speciale;
 - g) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta o con decreto penale di condanna, a pena condizionalmente sospesa o con il beneficio della non menzione;
 - h) non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
 - i) non siano sottoposti a procedimento disciplinare di stato o sospesi dall'impiego o in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni;
 - j) nel caso di procedimento penale per delitti non colposi precedentemente instaurato nei loro confronti e non concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste ovvero perché l'imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale non siano sottoposti a conseguente procedimento disciplinare in corso di definizione.
2. I requisiti di partecipazione, ai sensi dell'articolo 638, comma 1 del Decreto Legislativo n. 66/2010, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, indicato al successivo articolo 3 e mantenuti sino alla data di inizio del corso di formazione, ad eccezione della posizione di stato di cui al precedente comma 1, lettera a), che deve essere mantenuta fino al termine del corso, ferme restando le ipotesi di espulsione in qualsiasi momento dallo stesso, richiamate nel successivo articolo 12. I vincitori del concorso che, alla data di presentazione presso il reparto d'istruzione, non siano idonei al servizio militare incondizionato per infermità o per altre cause indipendenti dalla loro volontà e non riacquistino l'idoneità entro i termini di cui al successivo articolo 11, comma 2, saranno esclusi dal corso e potranno partecipare, a domanda, per una sola volta, a riacquistata idoneità psico-fisica, al primo analogo corso utile, purché continuino a mantenere il possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1. L'idoneità al servizio militare incondizionato non è richiesta per i vincitori che abbiano partecipato al concorso quali permanentemente inidonei in modo parziale al servizio d'istituto.
3. Nelle more della verifica dei requisiti, tutti i candidati partecipano "con riserva" alla procedura concorsuale.

Art. 3

Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata esclusivamente on-line sul sito www.carabinieri.it o sul portale Leonardo accessibile da qualsiasi comando dell'Arma dei Carabinieri, seguendo le istruzioni per la compilazione che saranno fornite dal sistema automatizzato,

entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nel Giornale Ufficiale della Difesa, consultabile sul sito internet www.difesa.it/SGD-DNA/GiornaleUfficiale/Pagine/default.aspx. Se il termine coincide con un giorno festivo, questo è prorogato al primo giorno feriale successivo. Per la data di presentazione farà fede quella riportata sul modulo di domanda rilasciato dal sistema automatizzato.

2. Nella domanda l'interessato dovrà dichiarare, sotto la sua responsabilità, di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal precedente articolo 2.
3. La domanda di partecipazione presentata non potrà essere integrata o modificata. Qualora il candidato debba apportare delle variazioni dovrà, entro il termine previsto per la presentazione della stessa, annullare la domanda presentata e procedere alla redazione di una nuova.
4. Fermo restando che la domanda presentata on-line non potrà essere modificata una volta scaduto il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione, il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri potrà chiedere la regolarizzazione delle domande che, benché sottoscritte e inviate nei termini e con le modalità indicate ai precedenti commi, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili.
5. Non saranno ammesse le domande di partecipazione presentate con modalità diverse da quanto previsto nel presente articolo e il candidato non verrà ammesso alla procedura concorsuale.
6. Con la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, il candidato, ai sensi dell'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si assume le responsabilità penali circa eventuali dichiarazioni mendaci.
In caso di dichiarazioni mendaci rese dal candidato, seguirà:
 - ai sensi dell'articolo 76, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per le valutazioni di competenza;
 - l'esclusione dal concorso o, se vincitore, dal corso e la revoca della nomina a Vice Brigadiere.
7. All'esito della procedura correttamente eseguita, il sistema automatizzato genera una ricevuta dell'avvenuta presentazione della domanda on-line e la invia automaticamente all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda stessa. Detta ricevuta dovrà essere consegnata al Comando del Reparto/Ente da cui dipende.
8. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle domande, l'Amministrazione si riserva di posticipare il relativo termine di scadenza per un numero di giorni pari a quelli di mancata operatività del sistema. Dell'avvenuto ripristino e della proroga del termine per la presentazione delle domande, sarà data notizia con avviso pubblicato nel sito www.carabinieri.it. In tal caso, la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al precedente articolo 2, comma 2, e a tutti i titoli richiesti dal presente bando resta comunque fissata all'originario termine di scadenza per la presentazione delle domande stabilito al precedente comma 1.
9. Qualora l'avaria del sistema informatico sia tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, l'Amministrazione provvederà a informare i candidati con avviso pubblicato sul sito www.carabinieri.it circa le determinazioni adottate al riguardo.

Art. 4

Svolgimento del concorso

Lo svolgimento del concorso prevede la sola valutazione dei titoli di merito.

Art. 5

Commissione

1. Con decreto del Direttore Generale per il Personale Militare o di autorità da lui delegata sarà nominata la commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli di merito e la formazione delle graduatorie finali di merito.
2. La commissione di cui al precedente comma 1 sarà composta dal seguente personale dell'Arma dei Carabinieri:
 - a) un Ufficiale, di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
 - b) otto Ufficiali, di grado non inferiore a Maggiore, membri;
 - c) un Ufficiale, di grado non inferiore a Maggiore/Capitano, del ruolo Forestale, membro;

- d) un Luogotenente, membro;
- e) un Brigadiere Capo, segretario senza diritto di voto.

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, i componenti della commissione esaminatrice prenderanno visione dell'elenco dei partecipanti al concorso e sottoscriveranno la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi e i candidati dell'elenco, ai sensi dell'articolo 51 del codice di procedura civile.

La commissione esaminatrice, prima dell'inizio della valutazione dei titoli, dovrà riunirsi per stabilire, con apposito verbale, i criteri e le modalità di valutazione dei titoli di merito di cui agli allegati A e B che costituiscono parte integrante del presente bando e citati al successivo articolo 7, comma 2.

Art. 6

Istruttoria delle domande ed esame dei requisiti

1. Attraverso il sistema Gestione Documentale Concorsi Interni (in seguito Ge.Do.C.I.):
 - a) i Reparti di appartenenza dei candidati dovranno inoltrare al rispettivo Comando di Corpo:
 - copia della domanda di partecipazione al concorso consegnata dal candidato;
 - documentazione matricolare e caratteristica dei candidati, aggiornata alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, con la compilazione di una scheda valutativa o rapporto informativo o dichiarazione di mancata redazione di documentazione caratteristica per “partecipazione al concorso interno, per titoli, per l'ammissione all'8° corso di formazione professionale di 200 Allievi Vice Brigadieri del ruolo Sovrintendenti dell'Arma dei Carabinieri, riservato agli Appuntati Scelti”. In particolare dovranno essere parificati tutti i quadri della documentazione matricolare, compresi quelli privi di annotazioni, secondo la normativa vigente, curando che le annotazioni o variazioni matricolari si riferiscano ad eventi verificatisi entro la predetta data;
 - dichiarazione di completezza del libretto personale sottoscritta dall'interessato;
 - b) i Comandi di Corpo dovranno:
 - controllare il completo inserimento della documentazione concorsuale prevista e il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 2;
 - verificare le “schede punteggio” del personale dipendente, generate con procedura di calcolo appositamente realizzata che, sulla base dei contenuti delle varie sezioni del “PERSeO”, consentirà l'acquisizione automatizzata dei dati di interesse fatta eccezione per talune fattispecie di assenze dal servizio indicate negli annessi 5 e 3 dei citati allegati A e B;
 - rendere accessibili le schede sul “My PERSeO” ai candidati per la loro validazione mediante utilizzo della firma digitale.
2. La scheda punteggio di ciascun partecipante al concorso, una volta firmata digitalmente dal candidato, sarà messa a disposizione della commissione esaminatrice, attraverso l'applicativo Ge.Do.C.I. L'accettazione del punteggio è definitiva.
3. Per gli appartenenti ai ruoli Forestali, la citata procedura potrà essere integrata o adattata, nei termini sopra indicati, con eventuali disposizioni di dettaglio del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri.

Art. 7

Valutazione dei titoli di merito

1. La commissione esaminatrice di cui al precedente articolo 5, comma 1, avvalendosi dell'applicativo Ge.Do.C.I., procederà alla verifica in merito all'esatta attribuzione dei punteggi assegnati per i titoli di merito sempreché gli stessi, posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, risultino aggiornati sulla scheda “PERSeO”. I titoli di merito posseduti dai candidati, non risultanti dalla documentazione matricolare e caratteristica e non comunicati all'atto della sottoscrizione della dichiarazione di completezza di cui al precedente articolo 6, comma 1, lettera a), non costituiranno oggetto di valutazione.
2. I titoli valutabili dalla commissione esaminatrice e il relativo punteggio sono indicati nei citati allegati A e B.
3. Il verbale relativo ai criteri e alle modalità di valutazione dei titoli di cui al precedente comma 2,

sarà pubblicato nel sito www.carabinieri.it nonché nella sezione “amministrazione trasparente” del portale www.difesa.it.

Art. 8

Graduatorie finali di merito

1. I candidati, all'esito della valutazione dei titoli, di cui al precedente articolo 7, saranno iscritti dalla commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1, nelle graduatorie finali di merito di ammissione al corso secondo l'ordine dei punteggi dagli stessi conseguiti nella valutazione dei titoli di merito. Il presidente della commissione esaminatrice consegnerà alla Direzione Generale per il Personale Militare le graduatorie finali di merito su supporto cartaceo e informatico non riscrivibile (CDrom/DVD, in formato pdf) e il file dovrà essere protetto da password.
2. Ciascuna graduatoria finale di merito sarà:
 - formata, in relazione ai posti a concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c), sulla base del punteggio acquisito nella valutazione dei titoli (a parità di punteggio prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di grado, l'anzianità di servizio e la minore età). I posti di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b) eventualmente non ricoperti per insufficienza di candidati saranno devoluti ai candidati di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c). I posti di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c) eventualmente non ricoperti per insufficienza di candidati saranno devoluti ai candidati di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b). I residui posti di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettere b) e c) eventualmente non ricoperti per insufficienza di candidati saranno devoluti ai candidati di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a). I posti di cui al precedente articolo 1, comma 2, riservati ai candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo non ricoperti per insufficienza di candidati riservati saranno devoluti agli altri candidati idonei di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a) secondo l'ordine della graduatoria;
 - approvata con decreto dirigenziale e pubblicata per estratto ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 nel Giornale Ufficiale della Difesa e nei siti internet www.difesa.it e www.carabinieri.it.
3. I candidati che, nelle graduatorie di cui al precedente comma 2, saranno compresi nel numero dei posti a concorso, di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c), saranno dichiarati vincitori del concorso ed ammessi alla frequenza dell'8° corso di formazione professionale per Allievi Vice Brigadieri del ruolo Sovrintendenti.

Art. 9

Accertamento dei requisiti

1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti e del possesso dei titoli di merito di cui ai precedenti articoli 2 e 7, il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri provvederà a chiedere alle Amministrazioni Pubbliche e agli Enti competenti la conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte e sottoscritte dai candidati risultati vincitori, ai sensi delle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità penale dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma emergerà la falsità del contenuto della dichiarazione, l'interessato decadrà dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

Art. 10

Esclusioni

L'Amministrazione, con provvedimento motivato, può escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non sia in possesso dei requisiti prescritti, nonché escluderlo dalla frequenza del corso, se il difetto dei requisiti viene accertato durante il corso stesso, o dichiararlo decaduto dalla nomina.

Art. 11

Presentazione al corso

1. I candidati, utilmente collocati nelle graduatorie finali di merito in relazione ai posti a concorso di cui

al precedente articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c) sono ammessi alla frequenza dell'8° corso di formazione professionale, che si svolgerà presso il reparto d'istruzione dell'Arma di assegnazione, secondo le norme contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e nel "Regolamento per la Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri". L'Amministrazione si riserva la possibilità di disporre che i frequentatori svolgano il corso, in tutto o in parte, "in modalità telematica". Il superamento del corso è condizione per la nomina a Vice Brigadiere.

2. Il vincitore del concorso:

- senza attendere alcuna comunicazione, dovrà presentarsi presso il citato reparto d'istruzione dell'Arma, per la frequenza del corso, nella data e con le modalità che saranno rese disponibili, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati nel sito internet www.carabinieri.it;
- che rinuncia o non si presenterà presso il predetto reparto d'istruzione, nel termine fissato, sarà considerato rinunciatario e sostituito, a cura del citato reparto d'istruzione, entro i primi tre giorni di corso, con altro candidato idoneo non utilmente collocato nella rispettiva graduatoria, che, in caso di rinuncia, non potrà più essere a sua volta sostituito con altro candidato. Il medesimo reparto d'istruzione potrà, comunque, autorizzare il vincitore, per comprovati gravi motivi, da preavvisare per il tramite del Comando di appartenenza, a differire la presentazione fino al terzo giorno dalla data fissata.

3. Qualora l'Amministrazione disponga che il corso venga svolto, in tutto o in parte, "in modalità telematica", non si applica il precedente comma 2 e le modalità di registrazione della fase "in modalità telematica", nonché la data di presentazione presso il reparto d'istruzione per la fase "in presenza" saranno rese disponibili, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati, nel sito internet www.carabinieri.it. In tal caso il vincitore del concorso che rinuncerà o non confermerà con specifica adesione la partecipazione alla fase iniziale del corso "in modalità telematica" nel termine fissato, sarà considerato rinunciatario e sostituito, a cura del citato reparto d'istruzione, entro i primi tre giorni di corso, con altro candidato idoneo non utilmente collocato nella rispettiva graduatoria, che, in caso di rinuncia, non potrà più essere a sua volta sostituito con altro candidato. Il medesimo reparto di istruzione potrà, comunque, autorizzare il vincitore, per comprovati gravi motivi, da comunicare anticipatamente per il tramite del Comando d'appartenenza, a differire la presentazione alla fase "in presenza" fino al terzo giorno dalla data d'inizio del corso.

4. I candidati che non potranno frequentare il corso perché impegnati fuori dal territorio nazionale per le missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione e in servizio, per missioni di breve durata, presso le ambasciate italiane all'estero e consolati, saranno rinviati d'ufficio al primo corso utile successivo, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 della Legge n. 21 luglio 2016, n. 145. A tal fine l'interessato, con ogni consentita urgenza e comunque non oltre i cinque giorni lavorativi antecedenti a quello di prevista partecipazione alla fase iniziale del corso "in modalità telematica", dovrà far pervenire all'indirizzo e-mail: cnsrconcmr@pec.carabinieri.it del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento – Ufficio Concorsi e Contenzioso, apposita istanza allegando idonea documentazione probatoria, rilasciata dal Comando di appartenenza.

5. I candidati di sesso femminile dovranno, altresì, consegnare un referto di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine), effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o accreditata con il servizio sanitario nazionale, entro i cinque giorni antecedenti la data di presentazione (la data di presentazione non è da calcolare nel computo dei cinque giorni). In caso di positività del test di gravidanza l'interessata sarà sospesa e rinviata d'ufficio alla frequenza del primo corso utile così come previsto dall'articolo 1494, comma 5, del Decreto Legislativo n. 66/2010.

6. La rinuncia alla frequenza del corso, espressa o tacita, è irrevocabile e comporterà un decremento di 700 punti che sarà applicato ai candidati nella valutazione dei titoli di merito della successiva paritetica procedura concorsuale utile per l'accesso al ruolo Sovrintendenti. Tale decremento non sarà applicato nel caso in cui l'interessato, all'atto della rinuncia, documenti gravi esigenze assistenziali nei confronti del nucleo familiare convivente,

assimilabili a quelle previste dall'articolo 3, comma 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, sopravvenute rispetto alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

7. Per esigenze organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i vincitori del concorso presso gli istituti d'istruzione, l'Amministrazione può articolare il corso di formazione in più cicli. A tutti i vincitori, ove non diversamente disposto, è riconosciuta, la stessa decorrenza giuridica ed economica dei frequentatori del primo ciclo. Al termine dell'ultimo ciclo, l'anzianità relativa di iscrizione in ruolo di tutti i frequentatori sarà rideterminata sulla base degli esiti degli esami sostenuti a conclusione di ciascun ciclo.

Art. 12

Espulsione dal corso

I frequentatori del corso potranno essere espulsi, in ogni momento, al ricorrere di una qualsiasi delle circostanze previste dal combinato disposto dell'articolo 778 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e degli articoli 599 e 615 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, con provvedimento adottato dal Direttore della Direzione Generale per il Personale Militare, su proposta del Comandante del reparto d'istruzione.

Art. 13

Nomina a Vice Brigadiere

1. Gli Allievi giudicati idonei al termine degli esami finali del corso saranno:
- nominati al grado di Vice Brigadiere e iscritti nel ruolo di destinazione, in relazione a quello di provenienza (come indicato nella tabella sottostante) secondo le modalità indicate nell'articolo 779 del Decreto Legislativo n. 66/2010:

Ruolo di provenienza	Ruolo di destinazione
Ruolo Appuntati e Carabinieri	Ruolo Sovrintendenti
Ruolo Forestale degli Appuntati e Carabinieri	Ruolo Forestale dei Sovrintendenti
Ruolo Forestale degli Operatori e Collaboratori “profilo Amministrativo”	Ruolo Forestale dei Revisori “profilo Amministrativo”
Ruolo Forestale degli Operatori e Collaboratori “profilo Forestale”	Ruolo Forestale dei Revisori “profilo Forestale”
Ruolo Forestale degli Operatori e Collaboratori “profilo ai servizi”	Ruolo Forestale dei Revisori “profilo ai servizi ed ai lavori di piccola manutenzione”
Ruolo Forestale degli Operatori e Collaboratori “profilo Alimentare”	
Ruolo Forestale degli Operatori e Collaboratori “profilo ai lavori di piccola manutenzione”	

- assegnati secondo le linee guida per il reimpiego in allegato C che costituisce parte integrante del presente bando. Per coloro che hanno fruito della riserva di posti di cui al precedente articolo 1, comma 2, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente, saranno assegnati per l'impiego presso una sede di servizio della Legione Carabinieri Trentino Alto Adige - provincia di Bolzano.
2. Il personale proveniente dai ruoli Forestali degli Appuntati e Carabinieri e degli Operatori e Collaboratori, sarà avviato alla frequenza di un corso integrativo specialistico.
3. La nomina a Vice Brigadiere ai sensi dell'articolo 780 del Decreto Legislativo n. 66/2010 sarà sospesa, fino al cessare delle cause impeditive, per coloro che, pur se giudicati idonei al termine del corso, si trovino in una delle seguenti condizioni:
- rinviati a giudizio o ammessi al rito alternativo per delitto non colposo;
 - sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato;
 - sospesi dall'impiego o dalle funzioni del grado;
 - in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni.

Art. 14

Accesso atti amministrativi

Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi da parte degli interessati alla procedura concorsuale, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, potranno essere trasmesse all'indirizzo e-mail: cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it, preferibilmente secondo il modello in allegato D, che costituisce parte integrante del presente bando.

Art. 15

Trattamento dei dati

1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito Regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine, è finalizzato esclusivamente all'espletamento delle relative attività istituzionali. Il trattamento dei dati personali comuni, particolari e giudiziari avverrà a cura dei soggetti a ciò appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle Commissioni previste dal presente bando, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati automatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati personali sono trattati; ciò anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dal presente bando.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
 - a) titolari del trattamento dei dati personali sono il Ministero della Difesa e, per gli aspetti concernenti la procedura di reclutamento e l'eventuale instaurazione del rapporto d'impiego, l'Arma dei Carabinieri, con sede in Roma, viale Romania n. 45, il cui "punto di contatto" è il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, con sede in Roma, viale Tor di Quinto, n. 119, e-mail cgensrcdocs@carabinieri.it, posta elettronica certificata crm34920@pec.carabinieri.it;
 - b) il Responsabile della protezione dei Dati del Ministero della Difesa può essere contattato ai seguenti recapiti e-mail: rpd@difesa.it; indirizzo posta elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it, come reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it, mentre il Responsabile della Protezione dei Dati dell'Arma dei Carabinieri al numero 0680980 o agli indirizzi e-mail rpd@carabinieri.it o di posta elettronica certificata resprotdati@pec.carabinieri.it;
 - c) il trattamento dei dati personali [svolto ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e dell'art. 2 *ter* del D.Lgs. 196/2003 (codice Privacy novellato) per i dati comuni, dell'art. 9, paragrafo 2, lett. b) e g) del GDPR e artt. 2 *sexies* e *septies* del D.Lgs. 196/2003 per i dati particolari e art. 10 GDPR e art. 2 *octies* del D.Lgs. 196/2003 per i dati personali giudiziari, è necessario per:
 - lo svolgimento delle procedure di selezione (valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dalla presente determinazione) e l'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, che trovano base giuridica nell'articolo 1 del DPR 487/1994, negli articoli da 633 a 645-bis del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e negli articoli da 577 a 587 e da 1053 a 1075 del DPR 15 marzo 2010, n. 90;
 - l'assolvimento degli obblighi "in materia di diritto del lavoro o comunque nell'ambito dei rapporti d'impiego/servizio";
 - d) i dati personali, acquisiti per le finalità sopra descritte, saranno trattati – nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR e dal Decreto Legislativo n. 196 del 2003 – a cura dei soggetti appositamente istruiti e autorizzati al trattamento dei dati personali. Tale trattamento avverrà sia attraverso modalità analogiche sia con il supporto di strumenti automatizzati, secondo logiche strettamente correlate alle predette finalità e, comunque, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire il rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del GDPR;
 - e) i dati personali potranno essere comunicati alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso/procedura di reclutamento e alla posizione giuridico-economica o di impiego del concorrente, nonché agli Enti previdenziali e potranno essere, ove

necessario, trasferiti a paesi terzi o organismi internazionali nel rispetto delle disposizioni contenute nel Capo V del GDPR;

- f) la conservazione dei dati personali relativi alla procedura concorsuale è pari a 10 (dieci) anni. Oltre il termine sopra indicato, potranno essere conservati unicamente i dati personali necessari alla tutela degli interessi dell'Amministrazione della Difesa presso le competenti sedi giudiziarie;
- g) in relazione ai trattamenti descritti nel presente articolo e alle condizioni previste dal GDPR, l'interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 21 e 77 del medesimo GDPR e, in particolare, il diritto di:
- accedere ai dati personali che lo riguardano per conoscere le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari della comunicazione dei dati e, ove possibile, il periodo di conservazione dei dati;
 - ottenere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento;
 - opporsi al trattamento dei dati personali che riguardano la sua situazione particolare;
 - proporre reclamo all'Autorità di controllo – Garante per la protezione dei dati personali;
- h) l'informativa in allegato E relativa al trattamento dei dati personali è rinvenibile anche sul sito istituzionale all'indirizzo www.carabinieri.it/concorsi/area-concorsi.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente e pubblicato nel Giornale Ufficiale della Difesa.

Generale di Brigata
Fabio MAJOLI

**APPUNTATI SCELTI QUALIFICA SPECIALE E APPUNTATI SCELTI DEL RUOLO
APPUNTATI E CARABINIERI DELL'ARMA DEI CARABINIERI**

**CONCORSO INTERNO, PER TITOLI, PER L'AMMISSIONE ALL'8° CORSO
DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER ALLIEVI VICE BRIGADIERI**

I titoli ammessi a valutazione (*posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e riportati nella documentazione matricolare e caratteristica*), in qualità di militare in servizio nell'Arma dei Carabinieri (ad esclusione del Ruolo Forestale), e il relativo punteggio massimo da attribuire sono stabiliti come segue:

TITOLO DI STUDIO	PUNTI	NOTE
Dottorato/Specializzazione/Master di II livello	1700	Punteggio massimo attribuibile: 1700 punti. In caso di possesso di più titoli di studio, si terrà conto esclusivamente del titolo che consente l'attribuzione del punteggio maggiore; I titoli accademici, devono essere stati rilasciati esclusivamente dalle Università degli Studi, statali e non statali legalmente riconosciute, istituite con decreto del Ministero dell'Istruzione, con esclusione delle Università Popolari (<i>circolare nr. 7341 del 26 aprile 2023 del Ministero dell'Università e della Ricerca</i>).
Laurea specialistica/magistrale vecchio ordinamento	1400	
Master di I livello	1200	
Laurea triennale/Laurea di I livello	1100	
Diploma di istruzione secondaria di 2° grado a seguito della frequenza di un corso di studi di durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto per l'accesso alle università dall'articolo 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni, nonché diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito a seguito della sperimentazione dei percorsi quadriennali di secondo grado validi per l'iscrizione ai corsi di laurea.	700	

COMANDO STAZIONE CARABINIERI IN SEDE VACANTE	PUNTI	NOTE
Per ogni giorno nell'incarico	15	Punteggio massimo attribuibile: 1500 punti. L'attribuzione del punteggio è prevista esclusivamente per il periodo di Comando della Stazione Carabinieri dell'Organizzazione Territoriale.

COMANDO STAZIONE CARABINIERI INTERINALE	PUNTI	NOTE
Per ogni giorno nell'incarico	10	Punteggio massimo attribuibile: 1000 punti. L'attribuzione del punteggio è prevista esclusivamente per il periodo di Comando della Stazione Carabinieri dell'Organizzazione Territoriale.

SERVIZIO PRESTATO PRESSO TENENZA/STAZIONE CARABINIERI DELL'ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE	PUNTI	NOTE
Per ogni mese intero di servizio valutato eccellente o giudizio equivalente nel grado di Appuntato Scelto	13	Punteggio massimo attribuibile: 2000 punti. L'attribuzione del punteggio è prevista per un periodo almeno pari a quello necessario per la redazione del rapporto informativo.
Per ogni mese intero di servizio valutato superiore alla media o giudizio equivalente nel grado di Appuntato Scelto	6,7	

SERVIZIO PRESTATO NELLE ARTICOLAZIONI ORDINATIVE, AVENTI COMPITI DI NATURA OPERATIVA/INVESTIGATIVA E/O DI CONTROLLO DEL TERRITORIO ELENCATI IN ANNESSO 1, 2 e 3	PUNTI	NOTE
Per ogni mese intero di servizio valutato eccellente o giudizio equivalente nel grado di Appuntato Scelto	5	Punteggio massimo attribuibile: 2000 punti
Per ogni mese intero di servizio valutato superiore alla media o giudizio equivalente nel grado di Appuntato Scelto	2,5	
SERVIZIO PRESTATO NELLE ARTICOLAZIONI ORDINATIVE ELENCATI IN ANNESSO 4	PUNTI	
Per ogni mese intero di servizio valutato eccellente o giudizio equivalente nel grado di Appuntato Scelto	3	
Per ogni mese intero di servizio valutato superiore alla media o giudizio equivalente nel grado di Appuntato Scelto	1,5	

SERVIZIO PRESTATO	PUNTI	N O T E
Per ogni giorno di servizio in sedi ordinarie (incluso il periodo presso le Scuole quale Allievo dell'Arma dei Carabinieri) punteggio massimo attribuibile: 2.580 punti.	0,235	Punteggio massimo attribuibile: 3000 punti. Nel conteggio saranno esclusi gli archi temporali: – durante i quali gli interessati siano stati giudicati inidonei all'avanzamento; – di detrazione di anzianità subiti per effetto di periodi di sospensione dal servizio, aspettativa per motivi privati e congedi per la formazione. Non si procede ad alcuna detrazione sul calcolo del punteggio, qualora gli effetti del periodo di sospensione dal servizio risultino revocati.
Per ogni giorno di servizio in sede disagiata (punteggio massimo attribuibile: 420 punti). Gli eventuali punti eccedenti detto limite devono essere conteggiati come servizio in sedi ordinarie. Per l'attribuzione del punteggio, devono essere presi in considerazione i periodi in cui la/e sede/i di servizio sono/erano considerate disagiate come da elenco in annesso 5 .	0,28	

ANZIANITÀ DI GRADO	PUNTI	N O T E
Per ogni giorno di effettivo servizio nel grado di Appuntato Scelto	0,35	Punteggio massimo attribuibile: 3000 punti.

DOCUMENTAZIONE CARATTERISTICA NEL GRADO DI APPUNTATO SCELTO (ULTIMI 5 ANNI)	PUNTI	N O T E
Per ogni giorno valutato eccellente o giudizio equivalente	3	Punteggio massimo attribuibile: 5475 punti. Non saranno presi in considerazione i periodi non computabili ai fini della valutazione caratteristica, ai sensi del: – D.Lgs. n. 66/2010; – D.P.R. n. 90/2010, fatta eccezione per talune fattispecie di assenze dal servizio indicate nell' annesso 6 .
Per ogni giorno valutato superiore alla media o giudizio equivalente	1	

PARTECIPAZIONE AD OPERAZIONI INTERNAZIONALI	PUNTI	N O T E
Per ogni missione, fino a un massimo di 6	100	Punteggio massimo attribuibile: 600 punti. Saranno prese in considerazione missioni di breve durata all'estero (MBDE) di durata non inferiore a 60 giorni (periodo minimo valutabile ai fini della documentazione caratteristica).

PROMOZIONE STRAORDINARIA	PUNTI
	1750

ONORIFICENZE E BENEMERENZE	PUNTI	N O T E
Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine Militare d'Italia	5000	Punteggio massimo attribuibile: – 5000 punti, per gli insigniti dell'onorificenza/decorazione dell'Ordine Militare d'Italia e delle Medaglie al Valor Militare; – 2500 punti, per gli insigniti di ogni altra onorificenza indicata nel presente elenco. Se per uno stesso episodio sono state concesse più onorificenze /benemerenze si terrà conto esclusivamente del titolo che consente l'attribuzione del punteggio maggiore. In presenza di più onorificenze /benemerenze al merito per lunga navigazione marittima, aerea e per lunga attività ippica o per lunga attività di paracadutismo militare o dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana, viene attribuito il solo punteggio incrementale della onorificenza/benemeranza di maggior rilevanza.
Grande Ufficiale dell'Ordine Militare d'Italia	4750	
Commendatore dell'Ordine Militare d'Italia	4350	
Ufficiale dell'Ordine Militare d'Italia	4000	
Cavaliere dell'Ordine Militare d'Italia	3850	
Medaglia d'oro al valor militare	3700	
Medaglia d'argento al valor militare	3333	
Medaglia di bronzo al valor militare	3000	
Croce al Valor Militare	2500	
Medaglia d'oro al valore dell'Esercito	1867	
Medaglia d'oro al valore della Marina	1840	
Medaglia d'oro al valore dell'Aeronautica	1820	
Medaglia d'oro al valore dell'Arma dei Carabinieri	1810	
Croce d'Onore alle vittime di atti di terrorismo o atti ostili impegnate in operazioni militari e civili all'estero	1800	

Medaglia d'oro per le vittime del terrorismo (Legge 29.11.2007, n. 222, art. 34)	1750	Parimenti, saranno considerati soltanto i riconoscimenti di maggiore rilevanza nei casi in cui, per lo stesso evento, ovvero per lunghe attività di servizio/comando, siano stati concessi riconoscimenti di valore diverso dalla stessa Autorità o rilasciati da Autorità differenti, anche in relazione ai titoli contemplati nella Sezione "Vittime del dovere".
Medaglia d'argento al valore dell'Esercito	1733	
Medaglia d'argento al valore della Marina	1725	
Medaglia d'argento al valore dell'Aeronautica	1710	
Medaglia d'argento al valore dell'Arma dei Carabinieri	1680	
Medaglia di bronzo al valore dell'Esercito	1667	
Medaglia di bronzo al valore della Marina	1650	
Medaglia di bronzo al valore dell'Aeronautica	1640	
Medaglia di bronzo al valore dell'Arma dei Carabinieri	1620	
Medaglia d'oro al valor civile	1600	
Medaglia d'argento al valor civile	1533	
Medaglia di bronzo al valor civile	1467	
Croce d'oro al merito dell'Esercito	1400	
Croce d'argento al merito dell'Esercito	1380	
Croce di bronzo al merito dell'Esercito	1360	
Medaglia d'oro al merito di Marina	1333	
Medaglia d'argento al merito di Marina	1267	
Medaglia di bronzo al merito di Marina	1220	
Medaglia d'oro al merito Aeronautico	1200	
Medaglia d'argento al merito Aeronautico	1190	
Medaglia di bronzo al merito Aeronautico	1180	
Croce d'oro al merito dell'Arma dei Carabinieri	1170	
Croce d'argento al merito dell'Arma dei Carabinieri	1160	
Croce di bronzo al merito dell'Arma dei Carabinieri	1150	
Medaglia d'oro al merito civile	1133	
Medaglia d'argento al merito civile	1067	
Medaglia di bronzo al merito civile	1000	
Attestato di pubblica benemerenzza al valor civile (Legge 2 gennaio 1958, n. 13)	1033	
Attestato di pubblica benemerenzza al merito civile (Legge 20 giugno 1956, n. 658 e Legge 15 febbraio 1965, n. 39)	1000	
Cavaliere di gran croce dell'ordine al merito della Repubblica italiana	667	
Grande ufficiale dell'ordine al merito della Repubblica italiana	600	
Commendatore dell'ordine al merito della Repubblica italiana	533	
Ufficiale dell'ordine al merito della Repubblica italiana	467	
Cavaliere dell'ordine al merito della Repubblica italiana	400	
Distintivo d'onore di ferito in servizio/operazioni	333	
Decorazione d'onore interforze dello Stato maggiore difesa (art. 99 del regolamento per la disciplina delle uniformi)	333	
Medaglia d'onore per lunga navigazione marittima e per lunga navigazione aerea (20 anni)	433	
Medaglia d'onore per lunga navigazione marittima e per lunga navigazione aerea (15 anni)	400	
Medaglia d'onore per lunga navigazione marittima e per lunga navigazione aerea (10 anni)	367	
Medaglia al merito per lunga attività di volo del personale specialista dell'Arma dei Carabinieri (20 anni)	433	
Medaglia al merito per lunga attività di volo del personale specialista dell'Arma dei Carabinieri (15 anni)	400	
Medaglia al merito per lunga attività di volo del personale specialista dell'Arma dei Carabinieri (10 anni)	367	
Medaglia al merito per lunga attività ippica nell'Arma dei Carabinieri (15 anni)	333	
Medaglia al merito per lunga attività ippica nell'Arma dei Carabinieri (10 anni)	267	
Medaglia al merito per lunga attività ippica nell'Arma dei Carabinieri (5 anni)	233	
Medaglia al merito per lunga attività di paracadutismo militare (25 anni)	333	

Medaglia al merito per lunga attività di paracadutismo militare (15 anni)	267	
Nastrino di merito di lungo impiego in ordine pubblico	233	
Medaglia al merito per lunga attività di paracadutismo militare (10 anni)	200	

ENCOMI ED ELOGI	PUNTI	N O T E
Encomio solenne concesso da Vertici Amministrazione Difesa e Arma dei Carabinieri	800	Punteggio massimo attribuibile: 1000 punti. Se per uno stesso episodio sono stati concessi più encomi e elogi si terrà conto esclusivamente del titolo che consente l'attribuzione del punteggio maggiore. Qualora concessi a titolo di prima attestazione di merito, si prenderà in considerazione la sola onorificenza/benemeranza concessa per gli stessi fatti, se presente e già valutata alla voce "Onorificenze e Benemeranze".
Encomio semplice concesso dal Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri	700	
Encomio solenne concesso da Autorità di Vertice Arma dei Carabinieri	600	
Encomio solenne concesso da Autorità di Vertice altre Forze Armate	500	
Encomio solenne rilasciato da Generale di Corpo d'Armata di altra Forza Armata	450	
Encomio semplice concesso da Autorità di Vertice Arma dei Carabinieri	400	
Encomio semplice concesso da Autorità di Vertice altre Forze Armate	300	
Encomio semplice concesso dal Comandante di Corpo	200	
Elogio concesso per iscritto dal Comandante di Corpo	100	

LINGUE ESTERE RICONOSCIUTE IN CORSO DI VALIDITÀ	PUNTI	N O T E
Punteggio JFLT maggiore a 15	500	Punteggio massimo attribuibile: 500 punti. I punteggi verranno assegnati per ogni lingua riconosciuta in corso di validità. Nel caso di due o più lingue riconosciute in corso di validità, il punteggio massimo attribuibile è di 500 punti.
Punteggio JFLT da 12 a 15	400	
Punteggio JFLT da 8 a 11	300	
Punteggio JFLT da 4 a 7	100	

IDONEITÀ PRECEDENTE CONCORSO	PUNTI	N O T E
Essere risultato idoneo non vincitore in un precedente concorso, per l'immissione nel ruolo Sovrintendenti, purché non rinunciatario.	200	Per considerare l'incremento, occorre che l'idoneità a concorso precedente sia successiva all'ultimo diritto di rinuncia esercitato.

VITTIME DEL DOVERE	PUNTI	N O T E
Militare vittima del dovere	700	L'attribuzione del punteggio alle vittime del dovere è da intendersi estesa alle vittime della criminalità organizzata, del terrorismo e ai soggetti ad essi equiparati ai sensi delle norme previste dalle seguenti disposizioni: - Legge 23/12/2005, n. 266, art.1, co. 563 e 564; - Legge 20/10/1990, n. 302, art.1; - Legge 03/08/2004, n. 206, art.1.

Decremento per condanne penali¹: fino a -3000 punti.

CONDANNA		DECREMENTO
Delitti	Per una condanna	-1000
	Per due o più condanne	-3000
Contravvenzioni	Per una condanna	-750
	Per due o più condanne	-1500

Decremento per sanzioni disciplinari di stato: fino a -3000 punti.

SANZIONE DISCIPLINARE DI STATO	DECREMENTO
Per ogni mese di sospensione disciplinare dall'impiego/qualifica	-750

Decremento per sanzioni disciplinari di corpo²: fino a -1000 punti.

SANZIONE DISCIPLINARE DI CORPO	DECREMENTO
Censura articolo 16 d.lgs. 271/1989	-250
Per ogni giorno di consegna di rigore ³	-250
Per ogni giorno di consegna	-200
Rimprovero	-100

Decremento per rinuncia alla frequenza del corso⁴

Rinuncia alla frequenza del corso, espressa o tacita, da parte del candidato nella precedente procedura concorsuale	-700
---	------

(1) condanna definitiva non costituente causa di esclusione dal concorso ai sensi dell'articolo 2 del bando;

(2) fatti salvi i casi di avvenuta cessazione degli effetti delle sanzioni ai sensi dell'articolo 1369 del d.lgs. n.66 del 2010;

(3) qualora non irrogata nell'ultimo biennio, rispetto alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.

(4) articolo 11, comma 5, del bando approvato con decreto n. M_D AB05933 REG2024 0108963 del 19 febbraio 2024.

I dati utilizzati dal sistema "Pesi e valutazione titoli" per l'elaborazione dei titoli sono acquisiti dal sistema "PERSeO".

Organizzazione Territoriale dell'Arma dei Carabinieri

Articolazioni ordinarie	Comando/Reparto	Note
Nucleo Investigativo, Operativo, Informativo, Natanti, S.I.S. Sezione Radiomobile, Motociclisti, Infortunistica e P.G. del Nucleo Radiomobile (<i>inclusi incarichi per API</i>), Centrale Operativa	Provinciale Gruppo	Escluse Squadre Comando, ove esistenti.
Nucleo/Sezione/Aliquota Radiomobile (<i>inclusi incarichi per API</i>), Nucleo/Sezione/Aliquota Operativa (<i>incluse PMZ</i>) Sezione Specialisti/Aliquota Sicurezza Compagnia Aeroporti Centrale Operativa Nucleo/Squadra/Unità Cinofili	Reparto Territoriale Compagnia Compagnia Aeroporti Fiumicino	
Plotone Cacciatori (<i>inclusi incarichi per API</i>) Nucleo Cinofili	Squadrone CC Eliportato Cacciatori	

Organizzazione Mobile dell'Arma dei Carabinieri

Articolazioni ordinarie	Comando/Reparto	Note
Plotone, Squadra della Compagnia SIO e SOS	Battaglione/Reggimento della 1 ^a Brigata Mobile	Escluse Squadre Comando
Plotone, Squadra della Compagnia <i>(inclusi con incarichi SOS)</i>	7 ^a e 13 ^a Rgt.	Escluse Squadre Comando
Reparto, Sezione, Nucleo, Squadra	1 ^a Rgt. Paracadutisti "Tuscania"	Escluso Ufficio/Nucleo/Squadra Comando
Sezione Squadra Cinofili	Gruppo Intervento Speciale	

Organizzazione Speciale dell'Arma dei Carabinieri

Articolazioni ordinarie	Comando/Reparto	Note
Sezione Operativa	Carabinieri Antifalsificazione Monetaria	Escluso Ufficio/Nucleo/Squadra Comando
Sezione di Reparto Operativo Nucleo Operativo di Gruppo Nucleo Ispettorato del Lavoro	Carabinieri per la Tutela del Lavoro	Escluso Ufficio/Nucleo/Squadra Comando
Sezione di Reparto Operativo Nucleo Antisofisticazioni	Carabinieri per la Tutela della Salute	Escluso Ufficio/Nucleo/Squadra Comando
Sezione di Reparto Operativo Nucleo Tutela Patrimonio Culturale	Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale	Escluso Ufficio/Nucleo/Squadra Comando
Reparto, Servizio Centrale Reparto/Sezione/Nucleo Anticrimine	Raggruppamento Operativo Speciale	Escluso Ufficio/Nucleo/Squadra Comando
Sezione/Centro di Reparto Operativo Nucleo Operativo Ecologico	Carabinieri per la Tutela Ambientale e Sicurezza Energetica	Escluso Ufficio/Nucleo/Squadra Comando
Sezione di Reparto Operativo Reparto CC Tutela Agroalimentare	Carabinieri per la Tutela Agroalimentare	Escluso Ufficio/Nucleo/Squadra Comando

Articolazioni ordinarie	Comando/Reparto	Note
Sezione/Nucleo di Reparto Scorte Centrale Operativa Sezione di Compagnia Nucleo CC Banca d'Italia	Carabinieri Banca d'Italia	Esclusi Ufficio/Nucleo Comando
1° e 2° Squadrone	4° Reggimento a Cavallo	Esclusi Nucleo/Squadra Comando
Nucleo/Sezione di Gruppo/Reparto Volo e Nucleo Elicotteri	Raggruppamento Aeromobili Carabinieri	Esclusi Ufficio/Nucleo Comando
Sezione di Reparto (a livello centrale) Sezione/Nucleo di Reparto CC Investigazioni Scientifiche (a livello periferico)	Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche	Esclusi Ufficio/Nucleo Comando Esclusa Sez. Pers. e Add.
Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti della Sezione Investigazioni Scientifiche Sezione Polizia Giudiziaria	Provinciale	
Sezione/Nucleo	Reparto Servizi Magistratura Reparto Scorte e Sicurezza	Escluso Nucleo/Squadra Comando
Nucleo Tribunali Nucleo Subacquei	Compagnia	Escluso Nucleo/Squadra Comando
Plotone	Compagnia Speciale	

**ELENCO SEDI DISAGIATE
PER GLI APPUNTATI SCELTI DEL RUOLO APPUNTATI E CARABINIERI**

REGIONE ABRUZZO

Sede di servizio	Provincia	Arco temporale in cui la sede è o è stata considerata disagiata
ALFEDENA	AQ	dal 20.07.1994 al 09.11.1999
ARCHI	CH	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
BISENTI	TE	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
BOMBA	CH	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
BORRELLO	CH	dal 10.01.1968 al 19.07.1994 dal 01.01.2014 ad oggi
CAGNANO AMITERNO	AQ	dal 10.01.1968 al 09.11.1999
CALASCIO	AQ	dal 10.01.1968 al 09.11.1999 dal 01.01.2014 ad oggi
CAMPO DI GIOVE	AQ	dal 20.07.1994 al 09.11.1999
CAMPOTOSTO	AQ	dal 20.07.1994 ad oggi
CASTEL DEL MONTE	AQ	dal 20.07.1994 al 09.11.1999 dal 01.01.2014 ad oggi
CASTIGLIONE MESSER MARINO	CH	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
CELENZA SUL TRIGNO	CH	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
FRESAGRANDINARIA	CH	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
MONTAZZOLI	CH	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
NERITO CROGNALETO	TE	dal 10.01.1968 al 09.11.1999
ORTONA DEI MARSI	AQ	dal 20.07.1994 al 09.11.1999
PALENA	CH	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
PIETRACAMELA	TE	dal 20.07.1994 al 09.11.1999 dal 01.01.2014 ad oggi
PIZZOFERRATO	CH	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
QUADRI	CH	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
ROCCASPINALVETI	CH	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
SCHIAVI D'ABRUZZO	CH	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
SECINARO	AQ	dal 10.01.1968 al 09.11.1999
TORRICELLA SICURA	TE	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
TOSSICIA	TE	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
VALLE CASTELLANA	TE	dal 10.01.1968 al 09.11.1999
VILLA S. MARIA	CH	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
VILLETTA BARREA	AQ	dal 20.07.1994 al 09.11.1999 dal 01.01.2014 ad oggi

REGIONE BASILICATA

ABRIOLA	PZ	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
ACCETTURA	MT	dal 10.01.1968 al 09.11.2006 dal 25.07.2017 ad oggi
ACERENZA	PZ	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
ALIANO	MT	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
ANZI	PZ	dal 10.01.1968 al 09.11.1999
BARAGIANO	PZ	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
BELLA	PZ	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
BRINDISI DI MONTAGNA	PZ	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
CALVELLO	PZ	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
CAMPOMAGGIORE	PZ	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
CANCELLARA	PZ	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
CASTELSARACENO	PZ	dal 20.07.1994 ad oggi
CASTRONUOVO DI SANT'ANDREA	PZ	dal 01.07.2022 ad oggi
CHIAROMONTE	PZ	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
COLOBRARO	MT	dal 10.01.1968 al 09.11.1999
CORLETO PERTICARA	PZ	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
CRACO	MT	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
GARAGUSO	MT	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
GORGOGNONE	MT	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
GRASSANO	MT	dal 10.01.1968 al 19.07.1994

GROTTOLE	MT	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
IRSINA	MT	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
LAGOPESOLE	PZ	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
MARSICO NUOVO	PZ	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
MONTESCAGLIOSO	MT	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
MURO LUCANO	PZ	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
NEOPOLI	PZ	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
PIETRAPERIOSA	PZ	dal 10.01.1968 al 09.11.1999 dal 01.01.2014 ad oggi
POMARICO	MT	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
RUVO DEL MONTE	PZ	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
S. CHIRICO NUOVO	PZ	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
S. CHIRICO RAPARO	PZ	dal 10.01.1968 ad oggi
S. GIORGIO LUCANO	MT	dal 10.01.1968 al 09.11.1999
S. MAURO FORTE	MT	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
S. SEVERINO LUCANO	PZ	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
SALANDRA	MT	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
SAN FELE	PZ	dal 10.01.1968 al 09.11.2006
STIGLIANO	MT	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
TERRANOVA DI POLLINO	PZ	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
TRICARICO	MT	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
TRIVIGNO	PZ	dal 10.01.1968 al 19.07.1994

REGIONE CALABRIA

AFRICO NUOVO	RC	dal 10.08.1992 ad oggi
ALTOMONTE	CS	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
ANTONIMINA	RC	dal 01.01.2014 ad oggi
BORGO S. ANNA DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO	KR	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
BOVA SUPERIORE	RC	dal 10.01.1968 al 09.11.1999
BRUZZANO ZEFFIRIO	RC	dal 01.01.2014 ad oggi
CACCURI	KR	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
CAPOLEZZATI	CS	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
CARDETO	RC	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
CARDINALE	CZ	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
CARERI	RC	dal 10.08.1992 al 06.04.2002 dal 01.01.2014 ad oggi
CARLOPOLI	CZ	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
CASTELLACE DI OPPIDO MAMERTINA	RC	dal 20.07.1994 ad oggi
CIMINÀ	RC	dal 20.07.1994 al 24.07.2010
CONFLENTI	CZ	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
CORTALE	CZ	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
COSOLETO	RC	dal 01.01.2014 ad oggi
CURINGA	CZ	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
CUTRO	KR	dal 10.01.1968 al 09.11.1999
DELIANUOVA	RC	dal 01.07.2022 ad oggi
FABRIZIA	VV	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
GIFFONE	RC	dal 01.01.2014 ad oggi
GIZZERIA	CZ	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
GROTTERIA	RC	dal 10.08.1992 al 12.03.2001
GUARDAVALLE	CZ	dal 10.01.1968 al 09.11.1999 dal 01.01.2014 ad oggi
ISOLA CAPO RIZZUTO	KR	dal 10.01.1968 al 09.11.1999
JOPPOLO	VV	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
MARCEDUSA	CZ	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
MONGRASSANO	CS	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
MOTTA S. LUCIA	CZ	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
NARDODIPACE	VV	dal 10.01.1968 al 19.07.1994 dal 10.11.1999 ad oggi
PALIZZI SUPERIORE	RC	dal 20.07.1994 ad oggi
PIETRAPAOLA	CS	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
PLATACI	CS	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
PLATTI'	RC	dal 10.08.1992 ad oggi
POLIA	VV	dal 10.01.1968 al 19.07.1994

ROCCAFORTE DEL GRECO	RC	dal 10.01.1968 ad oggi
ROGHUDI	RC	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
ROSARIO VALANIDI	RC	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
S. CRISTINA D'ASPROMONTE	RC	dal 01.01.2014 ad oggi
S. DONATO DI NINEA	CS	dal 01.01.2014 ad oggi
S. FERDINANDO	RC	dal 20.07.1994 al 09.11.1999
S. GIORGIO ALBANESE	CS	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
S. LORENZO	RC	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
S. LORENZO BELLIZZI	CS	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
S. NICOLA DELL'ALTO	KR	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
S. NICOLA DI CAULONIA	RC	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
SAMBIASE	CZ	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
SAN LUCA	RC	dal 10.08.1992 ad oggi
SELLIA SUPERIORE	CZ	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
SERRASTRETTA	CZ	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
SIMERI CRICHI	RC	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
SINOPOLI	RC	dal 10.08.1992 al 09.11.1999
SPILINGA	VV	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
VACCARIZZO ALBANESE	CS	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
VILLAGGIO MANCUSO	CZ	dal 20.07.1994 al 09.11.1999
SQUADRIGLIA DI BAGALADI	RC	dal 20.07.1994 al 09.11.1999
SQUADRIGLIA DI MOTTICELLA	RC	dal 20.07.1994 al 09.11.1999
SQUADRIGLIA SCIDO	RC	dal 20.07.1994 al 09.11.1999
SQUADRIGLIA NARDODIPACE	VV	dal 20.07.1994 al 09.11.1999
STAITI	RC	dal 01.01.2014 ad oggi
VERZINO	KR	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
ZAGARISE	CZ	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
ZUNGRI	VV	dal 10.01.1968 al 19.07.1994

REGIONE CAMPANIA

AQUILONIA	AV	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
BASELICE	BN	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
BELLOSQUARDO	SA	dal 10.01.1968 al 19.07.1994 dal 25.07.2017 ad oggi
BONEA	BN	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
CAGGIANO	SA	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
CANCELLO ARNONE	CE	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
CASAL DI PRINCIPE	CE	dal 10.01.1968 al 09.11.1999
CASALETTO SPARTANO	SA	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
CASTELFRANCO IN MISCANO	BN	dal 10.01.1968 al 19.07.1994 dal 25.07.2017 ad oggi
CASTELVETERE VALFORTORE	BN	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
CASTELVOLTURNO	CE	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
CAUTANO	BN	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
CESA	CE	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
CUSANO MUTRI	BN	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
FOGLIANO VAL FORTORE	BN	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
FORMICOLA	CE	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
FRIGENTO	AV	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
GALLICCHIO	PZ	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
GIOI CILENTO	SA	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
GRAZZANISE	CE	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
GRECI	AV	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
GUARDIA SANFRAMONDI	BN	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
LAURINO	SA	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
LAURO DI SESSA	CE	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
MARZANO APPIO	CE	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
MONDRAGONE	CE	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
MONTECALVO IRPINO	AV	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
MONTEFALCONE VALFORTORE	BN	dal 10.01.1968 al 19.07.1994 dal 25.07.2017 ad oggi
MONTEFORTE CILENTO	SA	dal 10.01.1968 al 19.07.1994 dal 25.07.2017 ad oggi

MONTEVERDE	AV	dal 10.01.1968 al 19.07.1994 dal 25.07.2017 ad oggi
MORRA DE SANCTIS	AV	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
NUCLEO OSSERVATORIO VESUVIANO	NA	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
NUSCO	AV	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
PAGO VEIANO	BN	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
PERDIFUMO	SA	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
PERSANO	SA	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
PESCO SANNITA	BN	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
PIAGGINE	SA	dal 10.01.1968 al 19.07.1994 dal 25.07.2017 ad oggi
PIEDIMONTE DI SESSA	CE	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
POSTIGLIONE	SA	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
QUARTO FLEGREO	NA	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
QUINDICI	AV	dal 10.01.1968 ad oggi
ROCCADASPIDE	SA	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
S. ANDREA DEL PIZZONE	CE	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
S. ANGELO ALL'ESCA	AV	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
S. ANGELO FASANELLA	SA	dal 01.01.2014 ad oggi
S. ANTIMO	NA	dal 20.07.1994 al 09.11.1999
S. BARTOLOMEO IN GALDO	BN	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
S. CIPRIANO D' AVERSA	CE	dal 10.01.1968 al 19.07.1994 dal 25.07.2017 ad oggi
S. CROCE DEL SANNIO	BN	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
S. GIORGIO DEL SANNIO	BN	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
S. GIORGIO LA MOLARA	BN	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
S. GREGORIO MAGNO	SA	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
S. LUPO	BN	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
S. MARIA LA FOSSA	CE	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
SANZA	SA	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
SASSANO	SA	dal 20.07.1994 al 09.11.1999
SESSA CILENTO	SA	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
SUCCIVO	CE	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
TEORA	AV	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
TRENTOLA DUCENTA S. MARCELLINO	CE	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
TREVICO	AV	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
VALLATA	AV	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
VARCATURO	NA	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
VILLA LITERNO	CE	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
VOLTURARA IRPINA	AV	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
ZUNGOLI	AV	dal 10.01.1968 al 19.07.1994

REGIONE EMILIA ROMAGNA

ARIANO DESTRO	FE	dal 10.01.1968 al 15.09.1994
COMACCHIO	FE	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
CORNILOLO (temporanea) SANTA SOFIA (ST. CORNILOLO)	FC	dal 10.01.1968 al 15.09.1994 dal 01.01.2014 ad oggi
FERRIERE	FC	dal 20.07.1994 al 15.09.1994
GORO	FE	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
GUARDA FERRARESE	FE	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
LIGONCHIO	RE	dal 25.07.2017 ad oggi
LONGASTRINO	FE	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
MASSAFISCAGLIA	FE	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
MESOLA	FE	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
OTTONE	PC	dal 20.07.1994 al 09.11.1999 dal 25.07.2017 ad oggi
PILASTRI	FE	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
PREMILCUORE	FC	dal 10.01.1968 al 15.09.1994
RO FERRARESE	FE	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
S. MARIA IN BOSCO	PR	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
S. MARIA DEL TARO TORNOLO (ST. S. MARIA DEL TARO)	PR	dal 20.07.1994 al 09.11.1999 dal 01.01.2014 ad oggi
S. BENEDETTO IN ALPE	FC	dal 10.01.1968 al 19.07.1994

VERGHERETO	FC	dal 10.01.1968 al 15.09.1994 dal 01.07.2022 ad oggi
ZATTAGLIA	RA	dal 10.01.1968 al 19.07.1994

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

AURISINA	TS	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
CAMPOROSSO	UD	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
CASTELMONTE	UD	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
CAVE DEL PREDIL	UD	dal 10.01.1968 al 15.09.1994
CHIUSAFORTE	UD	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
CIMOLAIS	PN	dal 20.07.1994 al 09.11.1999 dal 01.01.2014 ad oggi
CLAUT	PN	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
CLAUZETTO	PN	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
CLODIG	UD	dal 10.01.1968 al 09.11.1999
CODROIPO	UD	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
DOBERDÒ DEL LAGO	GO	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
DOLEGNA DEL COLLIO	GO	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
ERTO CASSO	PN	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
FORNI AVOLTRI	UD	dal 20.07.1994 al 15.09.1994
FORNI DI SOPRA	UD	dal 20.07.1994 al 15.09.1994 dal 25.07.2017 ad oggi
FOSSALON DI GRADO (temporanea)	GO	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
FUSINE VALROMANA	UD	dal 10.01.1968 al 15.09.1994
GABRIA	GO	dal 10.01.1968 al 15.09.1994
JAMIANO	GO	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
LA CARNIA	UD	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
LIGNANO SABBIADORO	UD	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
LUSEVERA	UD	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
MALBORGHETTO	UD	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
MEDUNO	PN	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
MOGGIO UDINESE	UD	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
MONTEGLIANO	UD	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
PALUZZA	UD	dal 20.07.1994 al 15.09.1994
PASSO TANAMEA	UD	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
PAULARO	UD	dal 10.01.1968 al 15.09.1994
PONTEBBA	UD	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
PORDENONE	PN	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
POSTO FISSO FUSINE LAGHI	UD	dal 20.07.1994 al 09.11.1999
POSSO FISSO PASSO PREDIL (STAZ. CAVE DEL PREDIL)	UD	dal 10.01.1968 al 09.11.1999
POSTO FISSO COCCAU (STAZ. CENTRALE-STOLVIZZA TARVISIO)	UD	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
POSTO FISSO MONTE CROCE CARNICO (STAZ. DI PALUZZA)	UD	dal 10.01.1968 al 09.11.1999
POSTO FISSO STUPIZZA (STAZ. PULFERO)	UD	dal 10.01.1968 al 09.11.1999
PRADIELIS	UD	dal 20.07.1994 al 09.11.1999
PRINCIPALE UDINE	UD	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
RESIUTTA	UD	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
RUTTARS	GO	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
S. FLORIANO DEL COLLIO	GO	dal 10.01.1968 al 15.09.1994
S. LEONARDO	UD	dal 10.01.1968 al 15.09.1994
S. MARTINO DEL CARSO	GO	dal 10.01.1968 al 15.09.1994
SACILE	PN	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
SAVOGNA DI UDINE	UD	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
STOLVIZZA	UD	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
STREGNA	UD	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
TAIPANA	UD	dal 10.01.1968 al 15.09.1994
TANATAVIELE MUSI	UD	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
TORREANO	UD	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
TRIESTE VIA SAN GIORGIO	TS	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
UGOVIZZA	UD	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
VILLA OPICINA	TS	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
VILLA VICENTINA	UD	dal 10.01.1968 al 19.07.1994

REGIONE LAZIO

FONTANA LIRI	FR	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
ISOLA DI PONZA	LT	dal 10.01.1968 ad oggi
ISOLA DI VENTOTENE	LT	dal 10.01.1968 ad oggi
MONTE TERMINILLO	RI	dal 10.01.1968 al 19.07.1994

REGIONE LIGURIA

CALICE AL CORNOVIGLIO	SP	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
CASANOVA LERRONE	SV	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
NAVA	IM	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
OLIVETTA S. MICHELE	IM	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
PASSO DEL BRACCO	SP	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
PONTINVREA	SV	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
REZZOAGLIO	GE	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
ROSSIGLIONE	GE	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
ROVEGNO	GE	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
SANTO STEFANO D'AVETO	GE	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
TRIORA	IM	dal 10.01.1968 al 19.07.1994 dal 25.07.2017 ad oggi
URBE	SV	dal 10.01.1968 al 19.07.1994 dal 01.01.2014 ad oggi

REGIONE LOMBARDIA

CAMPODOLCINO	SO	dal 10.01.1968 ad oggi
CHIESA VALMALENCO	SO	dal 10.01.1968 al 09.11.1999
LIVIGNO	SO	dal 10.01.1968 al 09.11.1999 dal 25.07.2017 ad oggi
POSTO DI CONTROLLO FISSO FORCOLA DI LIVIGNO	SO	dal 20.07.1994 al 09.11.1999
POSTO DI CONTROLLO FISSO PONTE DEL GALLO	SO	dal 20.07.1994 al 09.11.1999
POSTO FISSO MONTESPLUGA	SO	dal 10.01.1968 al 25.07.2017

REGIONE MARCHE

APECCHIO	PU	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
APIRO	MC	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
ARCEVIA	AN	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
ARQUATA DEL TRONTO	AP	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
ACQUASANTA TERME	AP	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
BELLISIO SOLFARE	PU	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
CABERNARDI	AN	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
CAGLI	PU	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
CINGOLI	MC	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
FIASTRA	MC	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
FIUMINATA	MC	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
FORCE	AP	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
GENGA	AN	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
MERCATELLO SUL METAURO	PU	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
MONTEMONACO	AP	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
MONTOTTONE	FM	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
MONTEGALLO	AP	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
PENNA SAN GIOVANNI	MC	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
PENNABILLI	RN	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
PIANDIMELETO	PU	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
SAN GINESIO	MC	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
SCHIETI	PU	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
SERRAVALLE DEL CHIANTI	MC	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
S. VITTORIA IN MATENANO	FM	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
USSITA	MC	dal 10.01.1968 al 19.07.1994

REGIONE MOLISE

CASTEL DEL GIUDICE	IS	dal 20.07.1994 al 09.11.1999 dal 01.01.2014 ad oggi
CERCEMAGGIORE	CB	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
CIVITACAMPOMARANO	CB	dal 01.01.2014 ad oggi

GAMBATESA	CB	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
GUARDIALFIERA	CB	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
JELSI	CB	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
MAFALDA	CB	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
MONTEFALCONE DEL SANNIO	CB	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
PALATA	CB	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
RIPABOTTONI	CB	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
ROTELLO	CB	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
S. ANGELO LIMOSANO	CB	dal 01.01.2014 ad oggi
S. PIETRO AVELLANA	IS	dal 20.07.1994 al 09.11.1999
URURI	CB	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
BONEFRO	CB	dal 10.01.1968 al 19.07.1994

REGIONE PIEMONTE

ACCEGLIO	CN	dal 10.01.1968 ad oggi
ALAGNA VALSESIA	VC	dal 20.07.1994 al 09.11.1999 dal 25.07.2017 ad oggi
ARGENTERA	CN	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
BANNIO ANZINO	VB	dal 10.01.1968 al 09.11.1999 dal 25.07.2017 ad oggi
BARDONECCHIA	TO	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
BREUIL CERVINIA	AO	dal 20.07.1994 al 09.11.1999
BRIGA ALTA	CN	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
BRUSSON	AO	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
CABELLA LIGURE	AL	dal 01.01.2014 ad oggi
CASANOVA ELVO	VC	dal 20.07.1994 al 01.07.2022
CASTELDELFINO	CN	dal 10.01.1968 al 09.11.1999 dal 01.01.2014 ad oggi
CASTELL'APERTOLE	VC	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
CESANA TORINESE	TO	dal 10.01.1968 al 09.11.1999
CHIOMONTE	TO	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
CLAVIERE	TO	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
COGNE	AO	dal 10.01.1968 al 09.11.1999
CRAVANZANA	CN	dal 01.01.2014 ad oggi
CRISSOLO	CN	dal 10.01.1968 al 07.03.2013
COURMAYEUR	AO	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
ETROUBLES	AO	dal 10.01.1968 al 09.11.1999
FENESTRELLE	TO	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
GRESSONEY ST. JEAN	AO	dal 20.07.1994 al 09.11.1999
ISSIME	AO	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
LA THUILE	AO	dal 10.01.1968 al 09.11.1999
LOCANA CANAVESE	TO	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
MACUGNAGA - FRAZIONE STAFFA - POSTO FISSO MACUGNAGA	VB	dal 20.07.1994 ad oggi
MORGEX	AO	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
ORMEA	CN	dal 20.07.1994 al 09.11.1999
OULX	TO	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
POSTO DI CONTROLLO FISSO COLLE DELLA MADDALENA	CN	dal 20.07.1994 al 09.11.1999
POSTO DI CONTROLLO FISSO DEL MONCENISIO	TO	dal 20.07.1994 al 09.11.1999
POSTO DI CONTROLLO FISSO DEL MONGINEVRO	TO	dal 20.07.1994 al 09.11.1999
POSTO DI CONTROLLO FISSO ENTREVES	AO	dal 20.07.1994 al 09.11.1999
POSTO DI CONTROLLO FISSO GRAN SAN BERNARDO	AO	dal 20.07.1994 al 09.11.1999
POSTO DI CONTROLLO FISSO PICCOLO SAN BERNARDO	AO	dal 20.07.1994 al 09.11.1999
POSTO DI CONTROLLO FISSO PLAN MAISON	AO	dal 20.07.1994 al 09.11.1999
POSTO DI CONTROLLO FISSO PLATEAU ROSA	AO	dal 20.07.1994 al 09.11.1999
POSTO DI CONTROLLO FISSO PUNTA HELBRONNER	AO	dal 20.07.1994 al 09.11.1999
POSTO DI CONTROLLO FISSO STAGIONALE COLLE DELL'AGNELLO	CN	dal 20.07.1994 al 09.11.1999
POSTO DI CONTROLLO FISSO STAGIONALE COLLE DELLA LOMBARDA	CN	dal 20.07.1994 al 09.11.1999
POSTO DI CONTROLLO FISSO VALTOURNENCHE	AO	dal 20.07.1994 al 09.11.1999
PAGLINO	AO	dal 10.01.1968 al 09.11.1999
PERRERO	TO	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
PIETRAPORZIO	CN	dal 10.01.1968 ad oggi
PONT CANAVESE	TO	dal 10.01.1968 al 19.07.1994

PONTE RIBELLASCA	VB	dal 10.01.1968 al 09.11.1999
PONZANO MONFERRATO	AL	dal 25.07.2017 ad oggi
PRAGELATO	TO	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
PRAZZO	CN	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
PREMIA	VB	dal 10.01.1968 al 09.11.1999
ROCCAVERANO	AT	dal 01.01.2014 ad oggi
RONCO CANAVESE	TO	dal 20.07.1994 ad oggi
S. MARIA MAGGIORE	VB	dal 20.07.1994 al 09.11.1999
SCIOLZÈ	TO	dal 10.01.1968 al 09.11.1999
SCOPA SESIA	VC	dal 20.07.1994 al 09.11.1999
SESTRIERE	TO	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
SUSA	TO	dal 20.07.1994 al 09.11.1999
VALGRISENCHE	AO	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
VALPELLINE	AO	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
VALTOURNENCHE	AO	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
VARZO	VB	dal 20.07.1994 al 09.11.1999
VENALZIO	TO	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
VILLENEUVE	AO	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
VINADIO	CN	dal 10.01.1968 al 09.11.1999
VIÙ	TO	dal 10.01.1968 al 09.11.1999

REGIONE PUGLIA

ALBERONA	FG	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
ANZANO DI PUGLIA	FG	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
BORGO LIBERTÀ	FG	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
CAGNANO VARANO	FG	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
CARPINO	FG	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	FG	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
CELENZA VALFORTORE	FG	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
FAETO	FG	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
ISOLE TREMITI	FG	dal 10.01.1968 ad oggi
LOCONIA	BT	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
MATTINATA	FG	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
MINERVINO MURGE	BT	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
MONTE S. ANGELO	FG	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
ORSARA DI PUGLIA	FG	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
PANNI	FG	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
RIGNANO GARGANICO	FG	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
ROSETO VALFORTORE	FG	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
SAN MARCO IN LAMIS	FG	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
SAN MARCO LACATOLA	FG	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
SAN NICANDRO GARGANICO	FG	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
SERRANOVA	BR	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
SPINAZZOLA	BT	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
FORESTA UMBRA	FG	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
VOLTURARA APPULA	FG	dal 10.01.1968 al 19.07.1994 dal 01.01.2014 ad oggi
VOLTURINO	FG	dal 10.01.1968 al 19.07.1994

REGIONE SARDEGNA

ALÀ DEI SARDI	SS	dal 10.01.1968 al 19.07.1994 dal 25.07.2017 ad oggi
ARZANA	OG	dal 20.07.1994 al 09.11.1999
ASINARA	SS	dal 10.01.1968 ad oggi
AUSTIS	NU	dal 10.08.1992 al 09.11.1999
BADDESALIGHES	NU	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
BONO	SS	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
BUDDUSO'	SS	dal 25.07.2017 ad oggi
BUGGERRU	CI	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
BURCEI	SU	dal 25.07.2017 al 01.07.2022
BURGOS	SS	dal 10.01.1968 al 09.11.1999 dal 01.01.2014 ad oggi

CAPO TEULADA	CA	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
CARLOFORTE	CA	dal 10.11.1999 ad oggi
CASTIADAS	CA	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
CORREBOI	SS	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
DESULO E SQUADRIGLIA S' ARCU DI TASCUSI	NU	dal 01.01.2014 ad oggi
DONNACORI	NU	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
ESTERZILI	CA	dal 01.01.2014 ad oggi
FLUMENDOSA	NU	dal 10.01.1968 al 09.11.1999
FONNI E SQUADRIGLIA PRATOBELLO	NU	dal 10.08.1992 al 09.11.1999 dal 01.01.2014 ad oggi
FORESTA BURGOS	SS	dal 10.01.1968 al 19.07.1994 dal 01.01.2014 ad oggi
FUNTANA BONA (temporanea)	NU	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
GADONI	NU	dal 25.07/2017 ad oggi
GAIRO	NU	dal 25.07/2017 ad oggi
ILLORAI	SS	dal 25.07.2017 ad oggi
INGURTOSU	VS	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
LA MADDALENA/ISOLA DI TAVOLARA	SS	dal 01.01.2014 ad oggi
LOCHELE	OR	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
LODÈ	NU	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
LULA	NU	dal 10.11.1999 ad oggi
MAMONE	NU	dal 10.01.1968 al 09.11.1999
MANASUDDAS	NU	dal 10.01.1968 al 09.11.1999
NEBIDA	CI	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
NULE	SS	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
ONIFERI	NU	dal 10.08.1992 al 09.11.1999
ORGOSOLO	NU	dal 10.01.1968 al 09.11.1999 dal 01.01.2014 ad oggi
ORUNE	NU	dal 20.7.1994 ad oggi
OSIDDA	NU	dal 25.07.2017 ad oggi
OVODDA	NU	dal 01.01.2014 ad oggi
PALAU MANNU (temporanea)	SS	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
PALMADULA	SS	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
S. MARIA LA PALMA	SS	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
S. EFISIO	CA	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
S. GIORGIO VILLAPUTZU	CA	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
SA FRAIGADA	SS	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
SA SERRA SUERGIU	OT	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
SEUI	NU	dal 01.01.2014 ad oggi
SEULO	NU	dal 01.01.2014 ad oggi
TALANA	NU	dal 10.01.1968 al 19.07.1994 dal 01.01.2014 ad oggi
TALORO	NU	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
TETI	NU	dal 01.01.2014 ad oggi
TRINITÀ D'AGULTU	OT	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
USSASSAI	NU	dal 01.01.2014 ad oggi
URZULEI	NU	dal 01.01.2014 ad oggi
VILLA GRANDE STRISAILI	NU	dal 01.01.2014 ad oggi

REGIONE SICILIA

ALESSANDRIA DELLA ROCCA	AG	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
ALIA	PA	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
ALIMENA	PA	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
ALIMINUSA	PA	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
ALTOFONTE	PA	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
ANTILLO	ME	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
ASSORO	EN	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
BALATA DI BAITA	TP	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
BALLATA	TP	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
BALLOTELLA	TP	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
BAUCINA	PA	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
BELLOLAMPO	PA	dal 10.01.1968 al 19.07.1994

BELMONTE MEZZAGNO	PA	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
BLUFI	PA	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
BOMPENSIERE	CL	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
BOMPIETRO	PA	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
BORGATA COSTIERA	TP	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
BORGETTO	PA	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
BORGO CASCINO	EN	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
BORGO GUTTADAURI	CL	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
BORGO LIVIO BASSI (temporanea)	TP	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
BORGO PETILIA (temporanea)	CL	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
BORGO PIETRO LUPO	CT	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
BORGO SCHIRÒ	PA	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
BRUCA	TP	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
BURGIO	AG	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
BURRAINITI	AG	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
BUSETO PALIZZOLO	TP	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
CALTABELLOTTA	AG	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
CALTAVUTURO	PA	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
CAMAstra	AG	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
CAMPOBELLO DI LICATA	AG	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
CAMPOBELLO DI MAZARA	TP	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
CAMPOFELICE DI FITALIA	PA	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
CAMPOFIORITO	PA	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
CAMPOFRANCO	CL	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
CAMPOREALE	PA	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
CAPIZZI	ME	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
CASE SORBELLO	CT	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
CASTEL DI JUDICA	CT	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
CASTEL DI LUCIO	ME	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
CASTELL'UMBERTO	ME	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
CASTELTERMINI	AG	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
CASTELTERMINI ZOLFARE	AG	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
CASTRONOVO DI SICILIA	PA	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
CATENA DI LICATA (temporanea)	AG	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
CEFALÀ DIANA	PA	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
CERAMI	EN	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
CESARÒ	ME	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
CHIUSA SCLAFANI	PA	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
CIANCIANA	AG	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
CIAVOLO	TP	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
CIMINNA	PA	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
COMITINI	AG	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
CONTESSA ENTELLINA	PA	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
COZZOBELLO DI RAGUSA	RG	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
DATTILO	TP	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
DELIA	CL	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
DONNAFUGATA	RG	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
ERICE	TP	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
FERRICINOTTI	TP	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
FEUDO NOBILE	CL	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
FICUZZA	PA	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
FLORESTA	ME	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
FONDACHELLI	ME	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
FONDACHELLI FANTINA	ME	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
GAGLIANO CASTELFERRATO	EN	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
GANGI	PA	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
GERACI SICULO	PA	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
GIARDINELLO	PA	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
GIBELLINA	TP	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
GIBILMANNA (temporanea)	PA	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
GIULIANA	PA	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
GODRANO	PA	dal 10.01.1968 al 19.07.1994

GRANIERI	CT	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
GRATTERI	PA	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
GRISÌ	PA	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
GROTTACALDA	EN	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
IOPPOLO	AG	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
ISOLA DI FAVIGNANA E POSTO FISSO MARETTIMO	TP	dal 10.01.1968 al 09.11.1999 dal 26.01.2006 ad oggi
ISOLA DI FILICUDI	ME	dal 10.01.1968 ad oggi
ISOLA DI LAMPEDUSA	AG	dal 10.01.1968 ad oggi
ISOLA DI LINOSA	AG	dal 10.01.1968 ad oggi
ISOLA DI LIPARI	ME	dal 25.07.2017 ad oggi
ISOLA DI PANTELLERIA	TP	dal 10.01.1968 ad oggi
ISOLA DI SANTA MARINA SALINA	ME	dal 10.01.1968 al 19.07.1994 dal 10.11.1999 ad oggi
ISOLA DI STROMBOLI	ME	dal 10.01.1968 ad oggi
ISOLA DI USTICA	PA	dal 10.01.1968 ad oggi
ISOLA DI VULCANO	ME	dal 10.11.1999 ad oggi
LASCARI	PA	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
LIMINA	ME	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
MALFA	ME	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
MANIACE	CT	dal 10.01.1968 al 09.11.1999
MARIANOPOLI	CL	dal 20.07.1994 al 09.11.1999
MARINELLA	TP	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
MILENA	CL	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
MINIERA TRABIA	CL	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
MINIERA TRABONELLA	CL	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
MINIERE BOSCO STINCONE	CL	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
MITOGIO	CT	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
MONTALLEGRO	AG	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
MONTAPERTO	AG	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
MONTELEPRE	PA	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
MONTEVAGO	AG	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
NARO	AG	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
NUCCIO	TP	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
PALAZZO ADRIANO	PA	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
PALMA MONTECHIARO	AG	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
PERGUSA	EN	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
PESCECANE	PA	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
PETROSINO	TP	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
PIANA DEGLI ALBANESI	TP	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
PIANO DELL'OCCHIO	PA	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
PIOPPO	PA	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
POGGIOREALE	TP	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
POLLINA	PA	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
PORTELLA DELLA PAGLIA	PA	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
PRIZZI	PA	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
RACALMUTO	AG	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
RACCUJA	ME	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
RAGALNA	CT	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
RAVANUSA	AG	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
REALMONTE	AG	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
ROCCAMENA	PA	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
S. AMBROGIO	PA	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
S. ANGELO MUXARO	AG	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
S. ANNA	AG	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
S. BIAGIO PLATANI	AG	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
S. CARLO	PA	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
S. CIPIRRELLO	PA	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
S. DOMENICA VITTORIA	ME	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
S. ELISABETTA	AG	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
S. GIUSEPPE JATO	PA	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
S. LEONARDO BIRGI	TP	dal 10.01.1968 al 19.07.1994

S. MARGHERITA BELICE	AG	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
S. MARTINO DELLE SCALE	PA	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
S. MAURO CASTELVERDE	PA	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
S. NINFA	TP	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
SAMPIERI	RG	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
S. PIETRO DI CALTAGIRONE	CT	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
S. SALVATORE FITALIA	ME	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
S. STEFANO QUISQUINA	AG	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
SAMBUCA DI SICILIA	AG	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
SCAURI (temporanea)	TP	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
SCIARA	PA	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
SCILLATO	PA	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
SCLAFANI BAGNI	PA	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
SCORRIONE	RG	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
SERRA LA NAVE	CT	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
SIRIGNANO	PA	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
SOMMATINO	CL	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
SPERLINGA	EN	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
SUOR MARCHESA	CL	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
SUTERA	CL	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
TERRAPELATA	CL	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
TESTA DELL'ACQUA	SR	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
TRACINO (temporanea)	TP	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
TROINA	EN	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
UCRIA	ME	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
VALLEDOLMO	PA	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
VALLELUNGA	CL	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
VENTIMIGLIA DI SICILIA	PA	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
VILLADORO	EN	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
VILLAFRATI	PA	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
VILLALBA	CL	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
VILLAPRIOLO	EN	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
VILLASMUNDO	SR	dal 10.01.1968 al 19.07.1994

REGIONE TOSCANA

BADIA TEDALDA	AR	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
CAMPIGLIA D'ORCIA	SI	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
CANA	GR	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
CASAL DI PARI	GR	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
CASOLA LUNIGIANA	MS	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
CASTELLAZZARA	GR	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
CASTELNUOVO DELL'ABATE	SI	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
CASTIGLIONE GARFAGNANA	LU	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
CHIUSI DELLA VERNA	AR	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
GORGONA	LI	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
GRAMOLAZZO	LU	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
ISOLA DEL GIGLIO	GR	dal 10.01.1968 ad oggi
ISOLA DI CAPRAIA	LI	dal 10.01.1968 ad oggi
ISOLA DI PIANOSA	LI	dal 10.01.1968 al 21.10.2004
MONTEFOLLONICO	SI	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
MONTELUNGO	MC	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
MONTEMIGNANIO	AR	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
MONTEVERDI MARITTIMO	PI	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
MONTIERI	GR	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
MULAZZO	MS	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
PESCAGLIA	LU	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
RADICOFANI	SI	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
S. ANGELO IN COLLE	SI	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
S. LORENZO A MERSE	SI	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
S. ROSSORE	PI	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
SANTA LUCE ORCIANO	PI	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
SASSO PISANO	PI	dal 10.01.1968 al 19.07.1994

SESTINO	AR	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
SORANO	GR	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
STAZZONA	MS	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
STRIBUGLIANO	GR	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
TOMBOLO	PI	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
TREQUANDA	SI	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
VAGLI DI SOTTO	LU	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
ZERI	MC	dal 10.01.1968 al 19.07.1994 dal 25.07.2017 ad oggi

REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE

ALDINO	BZ	dal 10.01.1968 al 15.09.1994
ANTERSELVA	BZ	dal 10.01.1968 al 15.09.1994
BRENNERO	BZ	dal 10.01.1968 al 15.09.1994
CADIPIETRA	BZ	dal 10.01.1968 al 15.09.1994
CAMPO DI TRENŠ	BZ	dal 10.03.1963 al 20.10.1992
CANAL SAN BOVO	TN	dal 20.07.1994 al 15.09.1994
CANDIDO	BZ	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
COGOLO	TN	dal 20.07.1994 al 15.09.1994
COLLE ISARCO	BZ	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
FALZES	BZ	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
FUNES	BZ	dal 10.01.1968 al 15.09.1994
GRUMES	TN	dal 20.07.1994 al 15.09.1994
LAJON	BZ	dal 10.01.1968 al 15.09.1994
LAUREGNO	BZ	dal 10.01.1968 al 15.09.1994
LUSON	BZ	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
MARETA	BZ	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
MARTELLO	BZ	dal 10.01.1968 al 09.11.1999
MELTINA	BZ	dal 10.01.1968 al 15.09.1994
MOSO IN PASSIRIA	BZ	dal 10.01.1968 al 09.11.1999 dal 25.07.2017 ad oggi
MULES	BZ	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
NAZ-SCIAVES	BZ	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
POSTO DI CONTROLLO FISSO BRENNERO	BZ	dal 20.07.1994 al 15.09.1994
POSTO DI CONTROLLO FISSO PRATO ALLA DRAVA	BZ	dal 20.07.1994 al 09.11.1999
POSTO DI CONTROLLO FISSO RESIA	BZ	dal 20.07.1994 al 09.11.1999
POSTO DI CONTROLLO FISSO TUBRES	BZ	dal 20.07.1994 al 15.09.1994
PONTE GARDENA	BZ	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
PRATO ALLA DRAVA	BZ	dal 10.01.1968 al 09.11.1999
PREDOI	BZ	dal 10.01.1968 ad oggi
PROVES	BZ	dal 20.07.1994 al 09.11.1999 dal 01.01.2014 ad oggi
RABBI	TN	dal 20.07.1994 al 15.09.1994
RENON	BZ	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
RESIA ALL'ADIGE	BZ	dal 10.01.1968 al 09.11.1999 dal 01.01.2014 ad oggi
RIO PUSTERIA	BZ	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
RUMO	TN	dal 10.01.1968 al 15.09.1994
S. ANDREA IN MONTE	BZ	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
S. LEONARDO IN PASSIRIA	BZ	dal 10.01.1968 al 15.09.1994
S. ORSOLA	TN	dal 10.01.1968 al 15.09.1994
S. ORSOLA TERME	TN	dal 20.07.1994 al 15.09.1994
SAN PANCRAZIO	BZ	dal 10.01.1968 al 15.09.1994
SAN VITO BRAIES	BZ	dal 10.01.1968 al 15.09.1994
SARENTINO	BZ	dal 10.01.1968 al 15.09.1994
SEGONZANO	TN	dal 10.01.1968 al 15.09.1994
SELVA DEI MOLINI	BZ	dal 10.01.1968 al 09.11.1999
SENALES	BZ	dal 10.01.1968 al 15.09.1994
TERRAGNOLO	TN	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
TRODNA	BZ	dal 10.01.1968 al 15.09.1994
TUBRE	BZ	dal 10.01.1968 al 15.09.1994 dal 01.01.2014 ad oggi

VALLARSA	TN	dal 20.07.1994 al 09.11.1999
VAL DI VIZZE	BZ	dal 10.01.1968 al 15.09.1994
VALLE CASIES	BZ	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
VANDOIES	BZ	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
VARNA	BZ	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
VELTURNO	BZ	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
VERANO	BZ	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
VERMIGLIO	TN	dal 20.07.1994 al 15.09.1994
VILLANDRO	BZ	dal 10.01.1968 al 19.07.1994

REGIONE UMBRIA

ALLERONA	TR	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
MONTECCHIO	TR	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
MONTELEONE DI SPOLETO	PG	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
MONTEGABBIONE	TR	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
PRECI	PG	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
S. ANATOLIA DI NARCO	PG	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
S. VENANZIO	TR	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
STRETTURA	PG	dal 10.01.1968 al 19.07.1994

REGIONE VENETO

ALBETTONI	VI	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
ARIANO POLESINE	RO	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
BAGNOLI DI SOPRA	PD	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
BORGO ROMA VERONA	VR	dal 10.01.1963 al novembre 1963
BORGO TRENTO VERONA	VR	dal 10.01.1963 al 09.12.1968
CÀ EMO	RO	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
CÀ VENIER	RO	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
CARPANÈ	VI	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
CASTAGNARO	VR	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
CASTELBALDO	PD	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
CASTELGUGLIELMO	RO	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
CODEVIGO	PD	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
CRESPADORO	VI	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
FADALTO	TV	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
FIESSO UMBERTIANO	RO	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
FORNO DI ZOLDO	BL	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
GALZIGNANO	PD	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
GOSALDO	BL	dal 20.07.1994 al 15.09.1994 dal 01.01.2014 ad oggi
LASTEBASSE	VI	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
LEGNARO	PD	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
LOZZO ATESTINO	PD	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
MONTECCHIO MAGGIORE	VI	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
PELLESTRINA	VE	dal 20.07.1994 al 15.09.1994
PIACENZA D'ADIGE	PD	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
PONSO	PD	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
PORTA NUOVA VERONA	VR	dal 10.01.1963 al novembre 1963
PORTO TOLLE	RO	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
POSINA	VI	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
ROVERCHIARA	VR	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
SAPPADA	BL	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
S. ANNA D'ALFAEDO	VR	dal 20.07.1994 al 15.09.1994
S. URBANO	PD	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
STIENTA	RO	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
VALDASTICO	VI	dal 10.01.1968 al 19.07.1994
VESCOVANA	PD	dal 10.01.1968 al 19.07.1994

DOCUMENTAZIONE CARATTERISTICA

La dichiarazione di mancata redazione di documentazione caratteristica (Mod. "C") non darà luogo a valutazione se il motivo di redazione è stato "assenza dal servizio".

Darà invece luogo a valutazione se la dichiarazione di mancata redazione, sarà compilata per altri motivi e riferita a periodi di effettivo servizio o per assenza dal servizio per motivi riconducibili a:

- infermità riconosciuta "SI" dipendente da causa di servizio (dovrà essere terminato positivamente il procedimento di riconoscimento e dovrà essere prodotta la relativa documentazione);
- emergenza da Covid-19¹ (malattia, quarantena e permanenza domiciliare, certificate dalla competente autorità sanitaria; dispensa temporanea dal servizio ai fini di ridurre l'esposizione al rischio);
- congedo di maternità, interdizione anticipata per gravidanza a rischio; congedo di maternità per adozione ed affidamento preadottivo²;
- congedo di paternità obbligatorio e alternativo (quest'ultimo anche nei casi di adozione ed affidamento preadottivo)²;
- terapie salvavita².

La dichiarazione di mancata redazione compilata per altri motivi e riferita a periodi di effettivo servizio o per assenza dal servizio per i motivi sopra citati e il rapporto informativo con astensione da giudizio saranno valutati, se frapposti fra due documenti contenenti un giudizio finale oppure, qualora posti all'inizio o alla fine dell'intera documentazione caratteristica se nel documento rispettivamente successivo o precedente risulta un giudizio finale.

Nel caso in cui tale dichiarazione di mancata redazione sia collocata tra due documenti caratteristici, al periodo in esame sarà attribuita una valutazione pari alla media dei valori dei due documenti caratteristici.

I periodi di assenza per i citati motivi, nonché, per quelli relativi alle assenze dal servizio per permessi retribuiti per l'assistenza ai familiari disabili in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge n. 104/1992, documentati nello "Statino dei periodi non computabili" (mod. "E"), saranno valorizzati come servizio prestato.

¹ Previsione da considerare per il periodo di vigenza dello stato di emergenza, dal 31 gennaio 2020 fino al 31 marzo 2022.

² Dovrà essere prodotta la relativa documentazione.

**APPUNTATI SCELTI QUALIFICA SPECIALE E APPUNTATI SCELTI DEL RUOLO FORESTALE DEGLI
APPUNTATI E CARABINIERI E DEGLI OPERATORI E COLLABORATORI DELL'ARMA DEI CARABINIERI**

**CONCORSO INTERNO, PER TITOLI, PER L'AMMISSIONE
ALL'8° CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER ALLIEVI VICE BRIGADIERI**

I titoli ammessi a valutazione (*posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e riportati nella documentazione matricolare e caratteristica*), in qualità di militare in servizio nel Ruolo Forestale dell'Arma dei Carabinieri, ed il relativo punteggio massimo da attribuire sono stabiliti come segue:

TITOLO DI STUDIO	PUNTI	N O T E
Dottorato/Specializzazione/Master di II livello	1700	Punteggio massimo attribuibile: 1700 punti. In caso di possesso di più titoli di studio, si terrà conto esclusivamente del titolo che consente l'attribuzione del punteggio maggiore; I titoli accademici, devono essere stati rilasciati esclusivamente dalle Università degli Studi, statali e non statali legalmente riconosciute, istituite con decreto del Ministero dell'Istruzione, con esclusione delle Università Popolari (<i>circolare nr.7341 del 26 aprile 2023 del Ministero dell'Università e della Ricerca</i>).
Laurea specialistica/magistrale vecchio ordinamento	1400	
Master di I livello	1200	
Laurea triennale/Laurea di I livello	1100	
Diploma di istruzione secondaria di 2° grado a seguito della frequenza di un corso di studi di durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto per l'accesso alle università dall'articolo 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni, nonché diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito a seguito della sperimentazione dei percorsi quadriennali di secondo grado validi per l'iscrizione ai corsi di laurea.	700	

COMANDO STAZIONE/NUCLEO CARABINIERI FORESTALE E DI ALTRI REPARTI DEL COMANDO UNITA' FORESTALI AMBIENTALI E AGROALIMENTARI	PUNTI	N O T E
Fino al 31 dicembre 2016 , per ogni periodo ininterrotto di servizio prestato con il compito di Comandante in Stazioni, Posti Fissi, N.O.S. e N.O.C. del Corpo Forestale dello Stato, anche di Stazioni aggregate di almeno: 1 semestre: 300 punti; 1 anno: 500 punti; 1 anno e 1 semestre: 700 punti; 2 anni: 900 punti; 2 anni e 1 semestre: 1200 punti; 3 anni: 1500 punti.	//	Punteggio massimo attribuibile: 1500 punti, assegnato come segue: – ai fini della valutazione del punteggio da attribuire, l'assenza temporanea per infermità o per altra causa di impedimento allo svolgimento dei compiti in qualità di Comandante, sempreché per periodo inferiore a quattro mesi, non configura interruzione del periodo di servizio, qualora già espletato per una durata almeno doppia rispetto a quell'assenza e poi ripreso al termine dell'assenza; – in caso di un periodo superiore a sei mesi verrebbe effettuata un'approssimazione per difetto al semestre, per ogni singolo periodo di comando (anche in presenza di più periodi); – se l'assenza è inferiore ad un mese, non configura comunque interruzione.
Dal 1° gennaio 2017 , per ogni giorno di servizio prestato in Stazioni/Nuclei Carabinieri Forestali e Parco, Nuclei Carabinieri Tutela Biodiversità e Nuclei/Distaccamenti Carabinieri CITES in qualità di Comandante , ovvero Comandante in sede vacante , ovvero, Comandante interinale .	1,7	Occorre aver retto senza demerito (cioè in assenza di giudizi valutati inferiori a "nella media", di sanzioni disciplinari o di provvedimenti di censura da parte dell'Autorità Giudiziaria, per fatti occorsi durante lo specifico periodo) il comando, per un periodo almeno pari a quello necessario per la redazione del rapporto informativo di cui all'articolo 1025, comma 3 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

SERVIZIO PRESTATO IN ARTICOLAZIONI ORDINATIVE AVENTI COMPITI DI NATURA OPERATIVA/INVESTIGATIVA SUL TERRITORIO E/O DI CONTROLLO DEL TERRITORIO DI CUI AGLI ELENCHI IN ANNESSO 1	PUNTI	N O T E
Dal 1° gennaio 2017 , per ogni mese intero di servizio prestato nel ruolo Appuntati e Carabinieri/Collaboratori e Operatori nei Reparti di cui all'elenco in Annesso 1.	4,1	Punteggio massimo attribuibile: 300 punti. Contribuiscono al calcolo del punteggio massimo attribuibile tutti i servizi prestati nei Reparti/Comandi indicati negli annessi 1 e 2.
SERVIZIO PRESTATO NELLE ARTICOLAZIONI ORDINATIVE DI CUI AGLI ELENCHI IN ANNESSO 2	PUNTI	
Dal 1° gennaio 2017 , per ogni mese intero di servizio prestato nel ruolo Appuntati e Carabinieri/Collaboratori e Operatori nei Reparti di cui all'elenco in Annesso 2.	3,4	

SERVIZIO PRESTATO	PUNTI	N O T E
Punteggio massimo attribuibile: 2580 punti. Per ogni giorno di servizio in sedi ordinarie: – fino al 31 dicembre 2016 , nel ruolo degli agenti ed assistenti o dei collaboratori e operatori del Corpo Forestale dello Stato; – dal 1° gennaio 2017 , nel ruolo forestale degli appuntati e carabinieri o dei collaboratori e operatori dell'Arma dei Carabinieri.	0,235	Punteggio massimo attribuibile: 3000 punti. Nel conteggio saranno esclusi gli archi temporali: – durante i quali gli interessati siano stati giudicati inidonei all'avanzamento; – di detrazione di anzianità subiti per effetto di periodi di sospensione dal servizio, aspettativa per motivi privati e congedi per la formazione. Non si procede ad alcuna detrazione sul calcolo del punteggio, qualora gli effetti del periodo di sospensione dal servizio risultino revocati.
Punteggio massimo attribuibile: 420 punti. Per ogni giorno di servizio in sede disagiata a decorrere dal 1° gennaio 2017. Gli eventuali punti eccedenti detto limite devono essere conteggiati come servizio in sedi ordinarie. Per l'attribuzione del punteggio devono essere presi in considerazione i periodi in cui la/e sede/i di servizio sono considerate disagiate come da elenco in annesso 3 .	0,28	

ANZIANITA' DI GRADO	PUNTI	N O T E
Fino al 31 dicembre 2016 , per ogni giorno di effettivo servizio nel grado di assistente capo o collaboratore capo. Dal 1° gennaio 2017 , per ogni giorno di effettivo servizio nel grado di appuntato scelto.	0,35	Punteggio massimo attribuibile: 3000 punti.

DOCUMENTAZIONE CARATTERISTICA NEL GRADO DI APPUNTATO SCELTO (ULTIMI 5 ANNI)	PUNTI	N O T E
Per ogni giorno valutato eccellente o giudizio equivalente.	3	Punteggio massimo attribuibile: 5475 punti. Non saranno presi in considerazione i periodi non computabili ai fini della valutazione caratteristica, ai sensi del: – D.Lgs. n. 66/2010; – D.P.R. n. 90/2010, fatta eccezione per talune fattispecie di assenze dal servizio indicate nell' annesso 4 .
Per ogni giorno valutato superiore alla media o giudizio equivalente.	1	

PARTECIPAZIONE AD OPERAZIONI INTERNAZIONALI	PUNTI	N O T E
Per ogni missione, fino a un massimo di 6.	100	Punteggio massimo attribuibile: 600 punti. Saranno prese in considerazione missioni di breve durata all'estero (MBDE) di durata non inferiore a 60 giorni (periodo minimo valutabile ai fini della documentazione caratteristica).

PROMOZIONE PER MERITO STRAORDINARIO/ PROMOZIONE STRAORDINARIA	PUNTI
	1750

ONORIFICENZE E BENEMERENZE	PUNTI	N O T E
Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine Militare d'Italia	5000	Punteggio massimo attribuibile: – 5000 punti, per gli insigniti dell'onorificenza/decorazione dell'Ordine Militare d'Italia e delle Medaglie al Valor Militare; – 2500 punti, per gli insigniti di ogni altra onorificenza indicata nel presente elenco. Se per uno stesso episodio sono state concesse più onorificenze/benemerenze, si terrà conto esclusivamente del titolo che consente l'attribuzione del punteggio maggiore.
Grande Ufficiale dell'Ordine Militare d'Italia	4750	
Commendatore dell'Ordine Militare d'Italia	4350	
Ufficiale dell'Ordine Militare d'Italia	4000	
Cavaliere dell'Ordine Militare d'Italia	3850	
Medaglia d'oro al valor militare	3700	
Medaglia d'argento al valor militare	3333	
Medaglia di bronzo al valor militare	3000	
Croce al Valor Militare	2500	
Medaglia d'oro al valore dell'Esercito	1867	
Medaglia d'oro al valore della Marina	1840	
Medaglia d'oro al valore dell'Aeronautica	1820	

Medaglia d'oro al valore dell'Arma dei Carabinieri	1810	In presenza di più onorificenze /benemerenze al merito per lunga navigazione marittima, aerea e per lunga attività ippica o per lunga attività di paracadutismo militare o dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana, viene attribuito il solo punteggio incrementale della onorificenza/benemeranza di maggior rilevanza. Parimenti, saranno considerati soltanto i riconoscimenti di maggiore rilevanza nei casi in cui, per lo stesso evento, ovvero per lunghe attività di servizio/comando, siano stati concessi riconoscimenti di valore diverso dalla stessa Autorità o rilasciati da Autorità differenti, anche ai titoli contemplati nella Sezione "Vittime del dovere".
Croce d'Onore alle vittime di atti di terrorismo o atti ostili impegnate in operazioni militari e civili all'estero	1800	
Medaglia d'oro per le vittime del terrorismo (Legge 29.11.2007, n. 222, art. 34)	1750	
Medaglia d'argento al valore dell'Esercito	1733	
Medaglia d'argento al valore della Marina	1725	
Medaglia d'argento al valore dell'Aeronautica	1710	
Medaglia d'argento al valore dell'Arma dei Carabinieri	1680	
Medaglia di bronzo al valore dell'Esercito	1667	
Medaglia di bronzo al valore della Marina	1650	
Medaglia di bronzo al valore dell'Aeronautica	1640	
Medaglia di bronzo al valore dell'Arma dei Carabinieri	1620	
Medaglia d'oro al valor civile	1600	
Medaglia d'argento al valor civile	1533	
Medaglia di bronzo al valor civile	1467	
Croce d'oro al merito dell'Esercito	1400	
Croce d'argento al merito dell'Esercito	1380	
Croce di bronzo al merito dell'Esercito	1360	
Medaglia d'oro al merito di Marina	1333	
Medaglia d'argento al merito di Marina	1267	
Medaglia di bronzo al merito di Marina	1220	
Medaglia d'oro al merito Aeronautico	1200	
Medaglia d'argento al merito Aeronautico	1190	
Medaglia di bronzo al merito Aeronautico	1180	
Croce d'oro al merito dell'Arma dei Carabinieri	1170	
Croce d'argento al merito dell'Arma dei Carabinieri	1160	
Croce di bronzo al merito dell'Arma dei Carabinieri	1150	
Medaglia d'oro al merito civile	1133	
Medaglia d'argento al merito civile	1067	
Medaglia di bronzo al merito civile	1000	
Attestato di pubblica benemeranza al valor civile (Legge 2 gennaio 1958, n. 13)	1033	
Attestato di pubblica benemeranza al merito civile (Legge 20 giugno 1956, n. 658 e Legge 15 febbraio 1965, n. 39)	1000	
Cavaliere di gran croce dell'ordine al merito della Repubblica italiana	667	
Grande ufficiale dell'ordine al merito della Repubblica italiana	600	
Commendatore dell'ordine al merito della Repubblica italiana	533	
Ufficiale dell'ordine al merito della Repubblica italiana	467	
Cavaliere dell'ordine al merito della Repubblica italiana	400	
Distintivo d'onore per ferito in servizio/operazioni	333	
Decorazione d'onore interforze dello Stato maggiore difesa (art. 99 del regolamento per la disciplina delle uniformi)	333	
Medaglia d'onore per lunga navigazione marittima e per lunga navigazione aerea (20 anni)	433	
Medaglia d'onore per lunga navigazione marittima e per lunga navigazione aerea (15 anni)	400	
Medaglia d'onore per lunga navigazione marittima e per lunga navigazione aerea (10 anni)	367	
Medaglia al merito per lunga attività di volo del personale specialista dell'Arma dei Carabinieri (20 anni)	433	
Medaglia al merito per lunga attività di volo del personale specialista dell'Arma dei Carabinieri (15 anni)	400	
Medaglia al merito per lunga attività di volo del personale specialista dell'Arma dei Carabinieri (10 anni)	367	
Medaglia al merito per lunga attività ippica nell'Arma dei Carabinieri (15 anni)	333	

Medaglia al merito per lunga attività ippica nell'Arma dei Carabinieri (10 anni)	267	
Medaglia al merito per lunga attività ippica nell'Arma dei Carabinieri (5 anni)	233	
Medaglia al merito per lunga attività di paracadutismo militare (25 anni)	333	
Medaglia al merito per lunga attività di paracadutismo militare (15 anni)	267	
Nastrino di merito di lungo impiego in ordine pubblico	233	
Medaglia al merito per lunga attività di paracadutismo militare (10 anni)	200	

ENCOMI ED ELOGI	PUNTI	NOTE
Fino al 31 dicembre 2016: Encomio solenne concesso dal Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Dal 1° gennaio 2017: Encomio solenne concesso da Vertici Amministrazione Difesa e Arma dei Carabinieri	800	Punteggio massimo attribuibile: 1000 punti. Se per uno stesso episodio sono stati concessi più encomi e elogi si terrà conto esclusivamente del titolo che consente l'attribuzione del punteggio maggiore. Qualora concessi a titolo di prima attestazione di merito, si prenderà in considerazione la sola onorificenza /benemeranza concessa per gli stessi fatti, se presente e già valutata alla voce "Onorificenze e Benemeranze".
Fino al 31 dicembre 2016: Encomio concesso dal Capo del Corpo Forestale dello Stato. Dal 1° gennaio 2017: Encomio semplice concesso dal Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri	700	
Encomio solenne concesso da Autorità di Vertice Arma dei Carabinieri	600	
Encomio solenne concesso da Autorità di Vertice altre Forze Armate	500	
Encomio solenne rilasciato da Generale di Corpo d'Armata di altra Forza Armata	450	
Encomio semplice concesso da Autorità di Vertice Arma dei Carabinieri	400	
Encomio semplice concesso da Autorità di Vertice altre Forze Armate	300	
Dal 1° gennaio 2017: Encomio semplice concesso dal Comandante di Corpo	200	
Fino al 31 dicembre 2016: Lode del Capo concesso dal C.F.S.. Dal 1° gennaio 2017: Elogio concesso per iscritto dal Comandante di Corpo	100	

LINGUE ESTERE RICONOSCIUTE IN CORSO DI VALIDITA'	PUNTI	NOTE
Punteggio JFLT maggiore a 15	500	Punteggio massimo attribuibile: 500 punti. I punteggi verranno assegnati per ogni lingua riconosciuta in corso di validità. Nel caso di due o più lingue riconosciute in corso di validità, il punteggio massimo attribuibile è di 500 punti.
Punteggio JFLT da 12 a 15	400	
Punteggio JFLT da 8 a 11	300	
Punteggio JFLT da 4 a 7	100	

IDONEITA' PRECEDENTE CONCORSO	PUNTI	NOTE
Essere risultato idoneo non vincitore in un precedente concorso, per l'immissione nel ruolo Sovrintendenti, purché non rinunciatario.	200	Per considerare l'incremento, occorre che l'idoneità a concorso precedente sia successiva all'ultimo diritto di rinuncia esercitato.

VITTIME DEL DOVERE	PUNTI	NOTE
Militare vittima del dovere.	700	L'attribuzione del punteggio alle vittime del dovere è da intendersi estesa alle vittime della criminalità organizzata, del terrorismo e ai soggetti ad essi equiparati ai sensi delle norme previste dalle seguenti disposizioni: - Legge 23/12/2005, n. 266, art. 1, co. 563 e 564; - Legge 20/10/1990, n. 302, art.1; - Legge 03/08/2004, n. 206, art.1.

Decremento per condanne penali¹: fino a -3000 punti.

CONDANNA		DECREMENTO
Delitti	Per una condanna	-1000
	Per due o più condanne	-3000
Contravvenzioni	Per una condanna	-750
	Per due o più condanne	-1500

Decremento per sanzioni disciplinari di stato: fino a -3000 punti.

SANZIONE DISCIPLINARE DI STATO	DECREMENTO
Per ogni mese di sospensione disciplinare dall'impiego/qualifica	-750

Decremento per sanzioni disciplinari di corpo²: fino a -1000 punti.

SANZIONE DISCIPLINARE DI CORPO	DECREMENTO
Censura articolo 16 d.lgs. 271/1989	-250
Per ogni giorno di consegna di rigore ³	-250
Per ogni giorno di consegna	-200
Rimprovero	-100

Decremento per rinuncia alla frequenza del corso⁴

Rinuncia alla frequenza del corso, espressa o tacita, da parte del candidato della precedente procedura concorsuale	-700
---	------

(¹) condanna definitiva non costituente causa di esclusione dal concorso ai sensi dell'articolo 2 del bando;

(²) fatti salvi i casi di avvenuta cessazione degli effetti delle sanzioni ai sensi dell'articolo 1369 del d.lgs. n.66 del 2010;

(³) qualora non irrogata nell'ultimo biennio, rispetto alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.

(⁴) articolo 11, comma 5, del bando approvato con decreto n. M_D AB05933 REG2024 0108963 del 19 febbraio 2024.

I dati utilizzati dal sistema "Pesi e valutazione titoli" per l'elaborazione dei titoli sono acquisiti dal sistema "PERSeO".

Arma dei Carabinieri
(dal 1° gennaio 2017)

Articolazioni ordinarie	Comando/Reparto
Stazione/Nucleo Carabinieri Forestale	Gruppo Carabinieri Forestale
NIPAAF (Nuclei investigativi di polizia ambientale agroalimentare e forestale)	Gruppo Carabinieri Forestale Centro Anticrimine Natura
Nucleo/Distaccamento CITES Sezione Operativa Antibraconaggio e Reati a Danno degli Animali (SOARDA) Sezione Operativa Centrale	Reparto Operativo CITES Gruppo Carabinieri Forestale Centro Anticrimine Natura
Nuclei CC Tutela Biodiversità Distaccamento CC Tutela Biodiversità	Reparto Carabinieri Biodiversità
Stazione/Nucleo Carabinieri Parco Posto Fisso	Reparto Carabinieri Parco Nazionale Stazione/Nucleo Carabinieri Forestale
Centrale Operativa	Comando Provinciale Carabinieri
Nucleo informativo antincendio boschivo (NIAB)	Comando Carabinieri per la Tutela Forestale e Parchi
Sezione di Reparto Operativo Reparto Carabinieri Tutela Agroalimentare	Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare
Sezione/Centro di Reparto Operativo Nucleo Operativo Ecologico	Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale e Sicurezza Energetica Gruppo Tutela Ambientale

Arma dei Carabinieri
(dal 1° gennaio 2017)

Articolazioni ordinarie	Comando/Reparto	Note
Sezione Polizia Giudiziaria	Comando Provinciale Comando Compagnia	
Nucleo/Sezione di Gruppo/Reparto Nucleo Elicotteri	Raggruppamento Aeromobili Carabinieri	Esclusi Ufficio/ Nucleo Comando

ELENCO SEDI DISAGIATE
PER APPUNTATI SCELTI DEL RUOLO FORESTALE DEGLI APPUNTATI E CARABINIERI E DEGLI
OPERATORI E COLLABORATORI DELL'ARMA DEI CARABINIERI

REGIONE ABRUZZO

Comune di servizio	Prov.	Arco temporale in cui la sede è considerata disagiata	Denominazione del Reparto
CAMPOTOSTO	AQ	dal 01.01.2017 ad oggi	STAZIONE/NUCLEO CC "PARCO" CAMPOTOSTO
CAPITIGNANO	AQ	dal 01.04.2023 ad oggi	STAZIONE/NUCLEO CC "PARCO" CAPITIGNANO
CASTEL DEL MONTE	AQ	dal 01.01.2017 ad oggi	STAZIONE/NUCLEO CC "PARCO" CASTEL DEL MONTE
CORTINO	TE	dal 01.01.2017 ad oggi	STAZIONE/NUCLEO CC "PARCO" CORTINO
PIETRACAMELA	TE	dal 01.01.2017 ad oggi	STAZIONE/NUCLEO CC "PARCO" PIETRACAMELA
ROCCA SANTA MARIA	TE	dal 01.01.2017 ad oggi	STAZIONE/NUCLEO CC "PARCO" ROCCA SANTA MARIA
VILLETTA BARREA	AQ	dal 01.01.2017 ad oggi	STAZIONE/NUCLEO CC "PARCO" VILLETTA BARREA

REGIONE BASILICATA

ACCETTURA	MT	dal 01.01.2017 ad oggi	STAZIONE/NUCLEO CC FORESTALE ACCETTURA
PIETRAPERIOSA	PZ	dal 01.01.2017 ad oggi	STAZIONE/NUCLEO CC FORESTALE PIETRAPERIOSA
S. CHIRICO RAPARO	PZ	dal 01.01.2017 ad oggi	STAZIONE/NUCLEO CC FORESTALE S.CHIRICO RAPARO

REGIONE CALABRIA

LONGOBUCCO	CS	dal 01.01.2017 ad oggi	STAZIONE/NUCLEO CC "PARCO" CAVA DI MELIS
PAPASIDERO	CS	dal 01.01.2017 ad oggi	STAZIONE/NUCLEO CC "PARCO" PAPASIDERO
SAN DONATO DI NINEA	CS	dal 01.01.2017 ad oggi	STAZIONE/NUCLEO CC "PARCO" SAN DONATO DI NINEA
SAN LUCA	RC	dal 01.01.2017 ad oggi	STAZIONE/NUCLEO CC "PARCO" SAN LUCA

REGIONE CAMPANIA

CASTELFRANCO IN MISCANO	BN	dal 01.01.2017 ad oggi	STAZIONE/NUCLEO CC FORESTALE CASTELFRANCO IN MISCANO
-------------------------	----	------------------------	--

REGIONE EMILIA ROMAGNA

SANTA SOFIA	FO	dal 01.01.2017 ad oggi	STAZIONE/NUCLEO CC "PARCO" CORNIOLO
			STAZIONE/NUCLEO CC FORESTALE SANTA SOFIA
			REPARTO CC "PARCO" NAZIONALE FORESTE CASENTINESI
			STAZIONE/NUCLEO CC "PARCO" CAMPIGNA
VENTASSO	RE	dal 01.01.2017 ad oggi	STAZIONE/NUCLEO CC "PARCO" LIGONCHIO
VERGHERETO	FC	dal 01.07.2022 ad oggi	STAZIONE/NUCLEO CC FORESTALE VERGHERETO

REGIONE LIGURIA

TRIORA	IM	dal 01.01.2017 ad oggi	STAZIONE/NUCLEO CC FORESTALE TRIORA
MONTEBRUNO	GE	dal 01.01.2017 ad oggi	STAZIONE/NUCLEO CC FORESTALE MONTEBRUNO

REGIONE LOMBARDIA

LIVIGNO	SO	dal 01.01.2017 ad oggi	STAZIONE/NUCLEO CC "PARCO" LIVIGNO
---------	----	------------------------	------------------------------------

REGIONE MARCHE

ACQUASANTA TERME	AP	dal 01.01.2017 ad oggi	STAZIONE/NUCLEO CC "PARCO" SAN MARTINO DI ACQUASANTA
------------------	----	------------------------	--

REGIONE MOLISE

CIVITACAMPOMARANO	CB	dal 01.01.2017 ad oggi	STAZIONE/NUCLEO CC FORESTALE CIVITACAMPOMARANO
-------------------	----	------------------------	--

REGIONE PIEMONTE

MACUGNACA	VB	dal 01.01.2017 ad oggi	STAZIONE/NUCLEO CC FORESTALE MACUGNACA
PRAGELATO	TO	dal 01.01.2017 ad oggi	STAZIONE/NUCLEO CC FORESTALE PRAGELATO

REGIONE PUGLIA

VOLTURARA APPULA	FG	dal 01.01.2017 ad oggi	STAZIONE/NUCLEO CC FORESTALE VOLTURARA APPULA
------------------	----	------------------------	---

REGIONE SARDEGNA

LA MADDALENA	SS	dal 01.07.2022 ad oggi	POSTO FISSO CC FORESTALE CAPRERA
--------------	----	------------------------	----------------------------------

REGIONE TOSCANA

ISOLA DEL GIGLIO	GR	dal 01.01.2017 ad oggi	STAZIONE/NUCLEO CC "PARCO" ISOLA DEL GIGLIO
------------------	----	------------------------	---

DOCUMENTAZIONE CARATTERISTICA

La dichiarazione di mancata redazione di documentazione caratteristica (Mod. "C") non darà luogo a valutazione se il motivo di redazione è stato "assenza dal servizio".

Darà invece luogo a valutazione se la dichiarazione di mancata redazione, sarà compilata per altri motivi e riferita a periodi di effettivo servizio o per assenza dal servizio per motivi riconducibili a:

- infermità riconosciuta "SI" dipendente da causa di servizio (dovrà essere terminato positivamente il procedimento di riconoscimento e dovrà essere prodotta la relativa documentazione);
- emergenza da Covid-19¹ (malattia, quarantena e permanenza domiciliare, certificate dalla competente autorità sanitaria; dispensa temporanea dal servizio ai fini di ridurre l'esposizione al rischio);
- congedo di maternità, interdizione anticipata per gravidanza a rischio; congedo di maternità per adozione ed affidamento preadottivo²;
- congedo di paternità obbligatorio e alternativo (quest'ultimo anche nei casi di adozione ed affidamento preadottivo)²;
- terapie salvavita².

La dichiarazione di mancata redazione compilata per altri motivi e riferita a periodi di effettivo servizio o per assenza dal servizio per i motivi sopra citati e il rapporto informativo con astensione da giudizio saranno valutati, se frapposti fra due documenti contenenti un giudizio finale oppure, qualora posti all'inizio o alla fine dell'intera documentazione caratteristica se nel documento rispettivamente successivo o precedente risulta un giudizio finale.

Nel caso in cui tale dichiarazione di mancata redazione sia collocata tra due documenti caratteristici, al periodo in esame sarà attribuita una valutazione pari alla media dei valori dei due documenti caratteristici.

I periodi di assenza per i citati motivi, nonché, per quelli relativi alle assenze dal servizio per permessi retribuiti per l'assistenza ai familiari disabili in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge n. 104/1992, documentati nello "Statino dei periodi non computabili" (mod. "E"), saranno valorizzati come servizio prestato.

¹ Previsione da considerare per il periodo di vigenza dello stato di emergenza, dal 31 gennaio 2020, fino al 31 marzo 2022.

² Dovrà essere prodotta la relativa documentazione.

**8° CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER I VICE BRIGADIERI
LINEE GUIDA PER IL REIMPIEGO**

1. I Vice Brigadieri promossi al termine dell' 8° Corso di Formazione Professionale sono, compatibilmente con la **disponibilità di utili posizioni d'impiego (p.i.) nel ruolo**¹, alternativamente:
 - riassegnati “*d'autorità*” ovvero “*a domanda*” ai Comandi di Corpo di appartenenza per l'impiego in incarichi organicamente attribuiti al nuovo status giuridico assunto, tenendo conto, per gli specializzati, di quanto previsto dalla pubblicazione n. N. 8;
 - reimpiegati (*ipotesi residuale*) “*d'autorità*” ovvero “*a domanda*” nell'ambito della Regione amministrativa nel cui territorio è dislocato il precedente Reparto di appartenenza, di massima nell'Organizzazione Territoriale (*Tutela Forestale e Parchi per il personale RF o TFAA*) o Addestrativa (*d'intesa con il Comando delle Scuole*).
2. Nell'attuare le descritte manovre, i Comandi competenti, in aderenza alle attribuzioni conferite in materia di trasferimenti e in considerazione delle prassi sviluppate in applicazione dei profili di impiego del ruolo:
 - eviteranno, nel caso di conferma nei precedenti Reparti di appartenenza (*dando priorità di permanenza ai militari più elevati in grado nel caso di posizioni d'impiego insufficienti per tutti i vincitori*), il verificarsi di scavalcamenti, da esaminare caso per caso, di altro personale più anziano nel ruolo di provenienza, considerando sempre preclusivo l'esercizio di funzioni di Comando anche interinale e la sussistenza di interazioni gerarchico funzionali non occasionali (*tale ultimo parametro solo per le articolazioni operative*);
 - valuteranno con la massima attenzione le aspettative eventualmente rappresentate dal personale, derogando al solo principio della disponibilità di utili posizioni d'impiego nel ruolo laddove il militare interessato:
 - documenti esigenze assistenziali nei confronti del coniuge/convivente/unito civilmente ovvero figli conviventi riconosciuti portatori di handicap in situazione di gravità (*legge 104/92, articolo 3, comma 3*);
 - sia già impiegato (anche se frequentatore del propedeutico corso) nelle specializzazioni ovvero effettivo ai reparti riepilogati nell'Annesso 1 (*pur in assenza di automatismi specie laddove si sia delineato un rilevante sovraorganico nel ruolo*).
3. Infine, a fattor comune, si precisa che:
 - al netto delle deroghe descritte nel precedente paragrafo, all'esaurimento delle utili p.i. in ambito regionale, il personale vincitore sarà ricollocato (*anche d'autorità*) con il criterio della prossimità in altre regioni, nelle p.i. nel ruolo risultate vacanti all'esito della manovra di reimpiego effettuata dai Comandi di Corpo che in quell'ambito geografico insistono;
 - nel caso il provvedimento di definitivo impiego sia di competenza, in aderenza alle deleghe conferite in materia di trasferimenti, del Comando Generale, il Comando di Corpo del militare farà pervenire motivata proposta relativa all'esame della relativa posizione;
 - il reimpiego del personale del Ruolo Forestale dei Revisori nonché di quello parzialmente idoneo (D.P.R. n. 738 del 25 ottobre 1981) sarà valutato, a parte, in aderenza rispettivamente alle competenze del ruolo e alle specifiche posizioni di impiego attribuibili.

¹ Da appurare in riferimento alle forze delle singole articolazioni ordinarie (o equiparabili) a prescindere dai livelli della forza complessiva del reparto ove sono incardinate (*a titolo esemplificativo è possibile la conferma/reimpiego/ in una p.o. vacante presente nella Sezione del Nucleo Radiomobile, pur se quest'ultimo risulti complessivamente in sovraorganico/organico nel ruolo*). Le predette vacanze dovranno, tuttavia, essere antecedenti all'avvio della manovra di impiego (*coincidente con l'invio dell'esito dei lavori della Commissione Concorsuale ai Comandi di Corpo*) ovvero destinate a delinarsi, per il termine del servizio attivo di altri militari, entro il primo semestre del 2026.

<p>ELENCO DELLE SPECIALIZZAZIONI E DEI REPARTI PER CUI È PREVISTA LA CONFERMA PER I VICE BRIGADIERI PROMOSSI AL TERMINE DELL'8° CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (fermo restando il divieto di scavalamento)</p>
--

- tecnico telematico;
- tecnico di radiologia medica;
- infermiere professionale/infermiere quadrupedi;
- programmatore junior e senior;
- analista di procedure e di sistema;
- amministratore avanzato di database e rete dati;
- operatore del G.I.S.;
- specialista di elicottero/aereo;
- pilota di elicottero;
- artificiere, explosive ordnance disposal e artificiere antisabotaggio;
- conduttore cani per la ricerca di armi ed esplosivi/sostanze stupefacenti/esigenze di polizia/antiveleno;
- assistente di laboratorio;
- operatore laboratorio analitico;
- capo meccanico;
- elettromagnetista;
- meccanico di automezzi/cingolati;
- fisioterapista;
- comandante di unità navali costiere;
- operatore subacqueo;
- esploratore (*impiegato al 1° Reggimento Paracadutisti "Tuscania" o al Centro Addestramento della 2^a Brigata Mobile Carabinieri*);
- 7° e 13° Reggimento (*solo personale in possesso della qualifica di operatore in aria di Crisi*);
- Musicante;
- Negoziatore;
- Centrali Operative;
- CITES;
- Raggruppamento Operativo Speciale;
- Reparto Presidenza della Repubblica;
- Squadra Minuto Mantenimento (*purché non impiegato in funzioni meramente esecutive*);
- Reparti Comando per l'impiego in Posizione di Comando fino al termine del mandato;
- Reggimento Corazzieri;
- Centro Sportivo;
- 4° Reggimento a Cavallo;
- Direzione Investigativa Antimafia
- Tiratore Scelto (da valutare caso per caso);
- Armaiole;
- Impiegato in incarico che richieda documentate competenze informatiche di elevato livello (da valutare caso per caso);
- Impiegato in incarichi amministrativi presso Stazioni appaltanti qualificate, che richiedano il possesso di consolidata esperienza (*fermi restando gli obblighi connessi alla normativa anticorruzione*);
- Impiegato, all'esito di specifica e documentata attività di Formazione, quale addetto al servizio di prevenzione e protezione (ASPP);
- Impiegato presso Servizi/Sezioni/Nuclei del comparto di Psicologia ed in possesso di laurea in psicologia o titolo equipollente.

Al Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento
cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it

OGGETTO: Richiesta di accesso ai documenti amministrativi.

CONCORSO INTERNO, PER TITOLI, PER L'AMMISSIONE ALL'8° CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DI 200 ALLIEVI VICE BRIGADIERI DEL RUOLO SOVRINTENDENTI DELL'ARMA DEI CARABINIERI RISERVATO AGLI APPUNTATI SCELTI

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____
 il _____ residente in _____ C.a.p. _____
 Via _____ n. _____ Tel. _____
 indirizzo P.E.C. _____

CHIEDE

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, partecipante al concorso in titolo:

- l'invio a mezzo P.E.C.;
- di prendere visione; ⁽¹⁾ *
- copia conforme, ⁽²⁾ *

dei documenti relativi:

per i seguenti motivi:

Il sottoscritto dichiara inoltre ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, di essere informato che i dati personali contenuti nella presente richiesta saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente richiesta viene presentata.

<p>Luogo e data</p> <p>_____</p>	<p>Firma</p> <p>_____</p>
----------------------------------	---------------------------

(*) In tal caso il diritto di accesso sarà esercitato presso i Comandi Legione Carabinieri - Nuclei Relazioni con il Pubblico o presso gli Uffici Comando dei Comandi di Corpo di competenza.

Note:

(1) La sola visione non comporta costi. Il costo di fotocopiazione, di imposta di bollo, i “diritti di ricerca e visura” sono dovuti in relazione al numero di documenti richiesti in copia.

L'accedente, dopo l'esame gratuito, potrà comunque richiedere l'estrazione di copia semplice sia mediante la consegna della copia cartacea (con il pagamento dei costi di fotocopiazione) sia con l'invio in posta elettronica certificata o mediante il trasferimento su DVD/CD non riscrivibile e al primo utilizzo.

(2) In questo caso, all'atto del ritiro della documentazione:

è necessario assolvere al pagamento dell'imposta di bollo mediante applicazione di una marca da € 16,00, così come previsto dall'art. 3 della tabella annessa al D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 e dall'art. 7-bis, co. 3 del D.L. 43/2013:

- sull'istanza di accesso;
- sugli atti richiesti, in ragione di una marca per ogni 4 pagine o frazione.

Tabella dei costi per l'estrazione di copie:

COSTI	Diritti di Ricerca e Visura ⁽¹⁾ € 0,50 (per ogni 4 pagine o frazione)	Costo di fotocopiazione ⁽¹⁾ € 0,26 (per ogni 2 pagine o frazione)	Imposta di bollo ⁽²⁾ € 16,00 Istanza di accesso Atti richiesti (una marca ogni 4 pagine o frazione)
Trasferimento telematico a mezzo PEC o CD/DVD ⁽¹⁾	SI		
Copia semplice ⁽¹⁾	SI	SI	
Copia conforme all'originale ⁽²⁾	SI	SI	SI

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NECESSARI ALLA GESTIONE DEI CONCORSI PUBBLICI PER L'ARRUOLAMENTO NELL'ARMA DEI CARABINIERI

INFORMATIVA PRIVACY RESA AGLI INTERESSATI AI SENSI DELL'ART. 13 E 14 DEL GDPR

Il Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 (*cosiddetto GDPR - General Data Protection Regulation*) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e al diritto di protezione dei dati personali.

Il sito istituzionale www.carabinieri.it, nell'area concorsi, raggiungibile al link <https://www.carabinieri.it/concorsi/area-concorsi>, Le permette di partecipare alle procedure concorsuali in atto. In conformità alla presente informativa e per le finalità ivi indicate, vengono trattati i seguenti dati, da Lei forniti o raccolti presso terzi:

- comuni: *nome e cognome, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza, codice fiscale, stato civile, residenza, recapito telefonico, estremi del documento di riconoscimento, indirizzo e-mail/pec;*
- particolari;
- relativi a condanne e reati.

Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, Le forniamo le informazioni di seguito riportate.

CHI TRATTA I SUOI DATI PERSONALI

I **Titolari del trattamento** sono il Ministero della Difesa e, per gli aspetti concernenti la procedura di reclutamento e l'eventuale instaurazione del rapporto d'impiego, l'Arma dei Carabinieri, con sede in Roma, viale Romania n. 45, il cui "punto di contatto" è il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, con sede in Roma, viale Tor di Quinto, n. 119, cgensrcdocs@carabinieri.it, posta elettronica certificata crm34920@pec.carabinieri.it.

QUALI SONO LE FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

È necessario per:

- lo svolgimento delle procedure di selezione e l'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, che trovano base giuridica nell'art. 1 DPR 9 maggio 1984, n. 487, negli articoli da 633 a 645 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e negli articoli da 577 a 587 e da 1053 a 1075 del DPR 15 marzo 2010, n. 90;
- l'assolvimento degli obblighi "in materia di diritto del lavoro o comunque nell'ambito dei rapporti di impiego/servizio".

IN BASE A QUALI CONDIZIONI DI LICEITÀ VENGONO TRATTATI I DATI

In base a quanto stabilito dagli artt. 6, 9 e 10 del GDPR, l'Arma dei Carabinieri tratta i Suoi dati personali:

- *comuni*, per l'esecuzione della procedura concorsuale che fonda la liceità del trattamento sul diritto dell'Unione europea ovvero, sull'ordinamento interno, da disposizioni di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali (*bandi di concorso*);
- *particolari* solo se, ferme le garanzie per i Suoi diritti e le libertà fondamentali, il trattamento risulta necessario per assolvere gli obblighi legali cui sono sottoposti il Ministero della Difesa e l'Arma dei carabinieri, tra i quali, quelli contemplati dal diritto del lavoro o comunque inerenti il rapporto di impiego/servizio";
- *relativi a condanne penali e reati* nella misura strettamente necessaria alla verifica dei requisiti generali di partecipazione alle procedure di selezione di cui all'art. 635 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, Codice dell'Ordinamento Militare, e di quelli ulteriori, eventualmente previsti dal bando di concorso.

In **Anx. A** si riportano le norme che autorizzano l'Arma dei Carabinieri a trattare i Suoi dati.

A QUALI DESTINATARI (ANCHE IN PAESI TERZI O IN SENO A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI) VENGONO COMUNICATI I TUOI DATI

A titolo di informazione generale, si premette che l'Arma dei Carabinieri può comunicare i dati personali in proprio possesso anche ad altre amministrazioni pubbliche qualora ciò sia necessario per la verifica dei requisiti e/o dei titoli per la partecipazione dei candidati alle procedure di reclutamento indette o gestite dall'Arma dei Carabinieri, nonché a tutti quei soggetti pubblici qualora questi debbano trattare i medesimi per procedimenti di propria competenza istituzionale e la comunicazione sia prevista, obbligatoriamente, da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamenti.

In tale quadro e solo a tali fini, i dati personali saranno comunicati:

- tra il Ministero della Difesa (*sue articolazioni - Direzioni competenti*) e l'Arma dei Carabinieri;
- all'Avvocatura dello Stato (*Avvocatura Generale o Avvocatura distrettuale competente*), all'Autorità giudiziaria adita e agli eventuali organi verificatori dalla stessa nominati, alle Procure della Repubblica presso i Tribunali;
- agli Atenei, Istituti di istruzione ed Enti che detengono, dati e informazioni necessarie per la verifica della sussistenza di requisiti e/o titoli di partecipazione alle procedure di reclutamento indette.

I dati personali possono essere, ove necessario, trasferiti a paesi terzi o organismi internazionali nel rispetto delle disposizioni contenute nel Capo V del Regolamento (UE) 2016/679.

QUALI SONO LE MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati personali forniti verranno trattati, dal personale appositamente autorizzato e istruito, nell'ambito delle strutture di competenza e per fini istituzionali in linea con le previsioni legislative e regolamentari di riferimento.

Tale trattamento avverrà sia attraverso atti e documenti cartacei sia con il supporto di mezzi informatici e telematici e conservati a mezzo di archivi cartacei (*presso l'archivio del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri e quello del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare*) o digitali (*presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri*), secondo logiche strettamente correlate alle predette finalità e, comunque, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire il rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del GDPR.

PER QUANTO TEMPO SONO CONSERVATI I DATI

La conservazione dei dati personali relativi alla procedura concorsuale è pari a 10 (dieci) anni. Oltre il termine sopra indicato, potranno essere conservati unicamente i dati personali necessari alla tutela degli interessi dell'Amministrazione della Difesa presso le competenti sedi giudiziarie.

DIRITTI PRIVACY

In relazione ai trattamenti descritti e alle condizioni previste dal GDPR, l'interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 21 e 77 del medesimo GDPR (**Anx. B**) e, in particolare, il diritto di:

- accedere ai dati personali che lo riguardano per conoscere le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari della comunicazione dei dati e, ove possibile, il periodo di conservazione dei dati;
- ottenere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento;
- opporsi al trattamento dei dati personali che riguardano la sua situazione particolare;
- proporre reclamo all'Autorità di controllo – Garante per la protezione dei dati personali.

BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO

Le seguenti **basi giuridiche** rendono *lecito* il trattamento:

- **art. 6, paragrafo 1 lett. c) ed e) Regolamento (UE) 2016/679** “*Il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento*” e “*per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento*”;
- **art. 9, paragrafo 2, lett. b) ed g) Regolamento (UE) 2016/679** “*Il trattamento è lecito se è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell’interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale*” e “*Il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l’essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato*”;
- **art. 10 Regolamento (UE) 2016/679** concernente il “*Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati*”;
- **art. 2 ter, c. 1, decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante** “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Codice Privacy novellato) “*La base giuridica prevista dall’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento è costituita da una norma di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali*”;
- **art. 2 sexies, c. 1, d.lgs. n. 196 del 2003** “*I trattamenti delle categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, necessari per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi del paragrafo 2, lettera g), del medesimo articolo, sono ammessi qualora siano previsti dal diritto dell’Unione europea ovvero, nell’ordinamento interno, da disposizioni di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato*”;
- **art. 2 sexies, c. 2, lett. dd), d.lgs. n. 196 del 2003** “*I trattamenti effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri (...) instaurazione, gestione ed estinzione di rapporti di lavoro di qualunque tipo (...)*”;
- **art. 2 septies, d.lgs. n. 196 del 2003** concernente “*le misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute*”;
- **art. 2 octies, c. 3 lett. a), c) e c. 5, d.lgs. n. 196 del 2003** inerente “*Principi relativi al trattamento dei dati relativi a condanne penali e reati*”;
- **artt. da 633 a 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66** recante “*Codice dell’Ordinamento Militare*” e successive modifiche e integrazioni;
- **artt. da 577 a 587 e da 1053 a 1075 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90** recante “*Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare*” e successive modifiche e integrazioni;
- **art. 1 del DPR 9 maggio 1984, n. 487** “*Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre assunzioni nei pubblici impieghi*”;
- **bandi di concorso** accessibili nell’area concorsi del sito dell’Arma dei Carabinieri al seguente link: <https://www.carabinieri.it/concorsi/area-concorsi>.

REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

Articolo 15
Diritto di accesso dell'interessato

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
 - a) le finalità del trattamento;
 - b) le categorie di dati personali in questione;
 - c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
 - d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
 - e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
 - f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
 - g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
 - h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento.
3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.
4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

Sezione 3
Rettifica e cancellazione

Articolo 16
Diritto di rettifica

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

Articolo 17
Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:
 - a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;

- b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
 - c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;
 - d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
 - e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
 - f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.
2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:
- a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
 - b) per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
 - c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3;
 - d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento;
 - e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Articolo 18

Diritto di limitazione di trattamento

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:
 - a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;
 - b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
 - c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
 - d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.
2. Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro.
3. L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata.

Articolo 19
Obbligo di notifica in caso di rettifica
o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento

Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma dell'articolo 16, dell'articolo 17, paragrafo 1, e dell'articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda.

Capo III Sezione 4
Diritto di opposizione e processo decisionale automatizzato
relativo alle persone fisiche

Articolo 21
Diritto di opposizione

1. L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
2. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.
3. Qualora l'interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità.
4. Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all'attenzione dell'interessato ed è presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della prima comunicazione con l'interessato.
5. Nel contesto dell'utilizzo di servizi della società dell'informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, l'interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecniche.
6. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, l'interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguarda, salvo se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.

Capo VIII
Mezzi di ricorso, responsabilità e sanzioni

Articolo 77
Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo

1. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il presente regolamento ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.
2. L'autorità di controllo a cui è stato proposto il reclamo informa il reclamante dello stato o dell'esito del reclamo, compresa la possibilità di un ricorso giurisdizionale ai sensi dell'articolo 78.